



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari  
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

---

**2013/0025(COD)**

11.12.2013

# **EMENDAMENTI 94 - 413**

**Progetto di relazione**  
**Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini**  
(PE523.003v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Proposta di direttiva  
(COM(2013)0045 – C7-0032/2013 – 2013/0025(COD))



**Emendamento 94**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Graham Watson, Olle Schmidt**

**Progetto di risoluzione legislativa**

**Visto 8 bis (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- visti gli impegni assunti in occasione del vertice del G8 di giugno 2013 in Irlanda del Nord,**

Or. en

**Emendamento 95**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

**Progetto di risoluzione legislativa**

**Visto 8 ter (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- viste le raccomandazioni della Commissione europea del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva,**

Or. en

**Emendamento 96**

**Sharon Bowles, Olle Schmidt**

**Progetto di risoluzione legislativa**

**Visto 8 quater (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- vista la relazione del segretario generale dell'OCSE sui progressi compiuti al G20 del 5 settembre 2013,**

Or. en

**Emendamento 97**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

**Progetto di risoluzione legislativa**

**Visto 8 quinquies (nuovo)**

*Progetto di risoluzione legislativa*

*Emendamento*

**- visto il progetto di parere della commissione per i problemi economici e monetari sulla direttiva recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni,**

Or. en

**Emendamento 98**

**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ***ad affrontare il problema con*** gli strumenti di diritto penale, ***si possono ottenere risultati con un impegno di*** prevenzione a livello del sistema finanziario.

(1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre a ***sviluppare ulteriormente*** gli strumenti di diritto penale ***a livello dell'UE, la*** prevenzione a livello del sistema finanziario ***è indispensabile e complementare.***

Or. en

**Emendamento 99**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

*Emendamento*

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. ***Al contempo, occorre trovare un equilibrio tra il conseguimento degli obiettivi concernenti la protezione della società dai criminali e la salvaguardia della stabilità e integrità del sistema finanziario europeo e la necessità di creare un ambiente normativo che consenta alle aziende di sviluppare la propria attività senza incorrere in costi di adeguamento sproporzionati. Gli obblighi imposti agli enti obbligati per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo devono pertanto essere giustificati e proporzionati.***

Or. en

**Emendamento 100**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. ***Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello dell'Unione, i*** soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

*Emendamento*

(2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. ***I*** soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose. ***Pertanto, sono necessarie misure di coordinamento a livello dell'Unione.***

Or. en

**Emendamento 101**  
**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 3**

*Testo della Commissione*

(3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite<sup>4</sup> definiva il

*Emendamento*

(3) La presente proposta costituisce la quarta direttiva volta a far fronte alla minaccia del riciclaggio dei proventi di attività criminose. La direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite<sup>4</sup> definiva il

riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE<sup>5</sup> del Consiglio ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>6</sup> e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata<sup>7</sup>.

riciclaggio dei proventi di attività criminose in relazione ai reati legati al traffico di stupefacenti ed imponeva obblighi soltanto al settore finanziario. La direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE<sup>5</sup> del Consiglio ne ha esteso l'ambito d'applicazione, in termini sia di reati che di professioni e di attività coperte. Nel giugno 2003 il Gruppo di azione finanziaria internazionale (in seguito denominato "GAFI") ha rivisto le raccomandazioni estendendole al finanziamento del terrorismo e ha disposto obblighi più dettagliati per quanto riguarda l'identificazione dei clienti e la verifica della loro identità, le situazioni nelle quali un rischio elevato di riciclaggio può giustificare l'applicazione di misure rafforzate e quelle nelle quali, per contro, un rischio ridotto può legittimare l'attuazione di controlli meno rigorosi. Tali modifiche sono state trasposte nella direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>6</sup> e nella relativa direttiva di esecuzione 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata<sup>7</sup>.

***Nell'attuare le raccomandazioni del GAFI, l'Unione europea dovrebbe rispettare pienamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati, nonché le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti***

---

<sup>4</sup> GU L 166, del 28.6.1991, pag. 77.

<sup>5</sup> GU L 344, del 28.12.2001, pag. 76.

<sup>6</sup> GU L 309, del 25.11.2005, pag. 15.

<sup>7</sup> GU L 214, del 4.8.2006, pag. 29.

---

<sup>4</sup> GU L 166, del 28.6.1991, pag. 77.

<sup>5</sup> GU L 344, del 28.12.2001, pag. 76.

<sup>6</sup> GU L 309, del 25.11.2005, pag. 15.

<sup>7</sup> GU L 214, del 4.8.2006, pag. 29.

Or. en

## **Emendamento 102**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 4**

##### *Testo della Commissione*

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere **coerenti** con le altre iniziative intraprese **in altre** sedi internazionali. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.

##### *Emendamento*

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere **compatibili** con le altre iniziative intraprese **nelle** sedi internazionali **e almeno ugualmente rigorose. L'elusione fiscale e i meccanismi di non divulgazione e occultamento possono essere utilizzati come strategie per il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo per impedirne l'individuazione.** In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del

terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.

Or. en

### Emendamento 103

Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson

#### Proposta di direttiva

##### Considerando 4

###### *Testo della Commissione*

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI, ***che è il principale organismo internazionale per la*** lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.

###### *Emendamento*

(4) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche dell'Unione, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dall'Unione europea dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, l'azione dell'Unione europea dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del GAFI ***e di altri organismi internazionali impegnati nella*** lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Allo scopo di rafforzare l'efficacia della lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE andrebbero, ***ove appropriato,*** allineate alle nuove raccomandazioni del GAFI, adottate e ampliate nel febbraio 2012.

Or. en

## **Emendamento 104**

**Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 5**

##### *Testo della Commissione*

(5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

##### *Emendamento*

(5) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo. ***La direttiva dovrebbe inoltre trovare una soluzione alle vulnerabilità dei sistemi finanziari nei vari Stati membri dell'UE.***

Or. en

## **Emendamento 105**

**Slawomir Nitras**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo

##### *Emendamento*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo

pari o superiore a **7 500** EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

pari o superiore a **15 000** EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

Or. pl

#### *Motivazione*

*Abbassare a 7 500 EUR la soglia dei pagamenti in contanti effettuati o ricevuti da persone fisiche o giuridiche che negoziano beni determinerà un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a un numero significativo di enti, tra cui le PMI. L'introduzione di una tale disposizione potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa per le attività legittime e per le Unità di informazione finanziaria rispetto ai risultati ottenibili.*

#### **Emendamento 106** **Roberta Angelilli**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 6**

##### *Testo della Commissione*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. ***Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.***

##### *Emendamento*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR.

Or. it

**Emendamento 107**  
**Ivo Belet**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche *che negoziano beni* dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

*Emendamento*

(6) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato è estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Al fine di aumentare la vigilanza e mitigare i rischi associati ai pagamenti in contanti, le persone fisiche o giuridiche dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando effettuano o accettano pagamenti in contanti di importo pari o superiore a 7 500 EUR. Gli Stati membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa.

Or. nl

**Emendamento 108**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) I prodotti di moneta elettronica sono utilizzati in maniera crescente come sostituti dei conti bancari, ed è opportuno che siano sottoposti a obblighi rigorosi onde prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tuttavia, i prodotti di moneta elettronica potrebbero essere esentati dall'obbligo di adeguata verifica della clientela purché rispettino determinate condizioni cumulative.***

*L'utilizzo di moneta elettronica emessa senza effettuare l'adeguata verifica della clientela dovrebbe essere consentito solo per l'acquisto di beni e servizi da commercianti e prestatori che siano stati identificati e la cui identificazione sia stata verificata dall'emittente di moneta elettronica. L'utilizzo di moneta elettronica non dovrebbe essere consentito in assenza dell'adeguata verifica della clientela per i trasferimenti da persona a persona. L'importo memorizzato sul dispositivo elettronico deve essere sufficientemente basso da evitare scappatoie e far sì che una persona non possa ottenere un importo illimitato di prodotti di moneta elettronica anonimi.*

Or. en

#### **Emendamento 109**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(6 bis) L'utilizzo dei prodotti di moneta elettronica è considerato sempre di più come un sostituto dei conti bancari e deve essere soggetto agli obblighi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. In alcuni casi, tuttavia, i prodotti di moneta elettronica possono essere esonerati dall'adeguata verifica se vengono soddisfatte alcune condizioni enumerate in modo molto restrittivo. In tali casi, la moneta elettronica emessa senza essere soggetta ad adeguata verifica può essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi presso rivenditori e fornitori la cui identità possa essere verificata dall'emittente di moneta elettronica, quanto meno al momento del pagamento. Non può essere utilizzata per*

*trasferimenti da persona a persona. La somma conservata elettronicamente, inoltre, dovrebbe essere sufficientemente bassa per evitare possibili scappatoie e garantire che una persona non possa ottenere importi illimitati di moneta elettronica anonima.*

Or. fr

*Motivazione*

*La quarta direttiva dovrebbe essere in linea con le raccomandazioni del GAFI che vietano rigorosamente i conti anonimi e invitano a tenere conto dei rischi derivanti dall'emergere di nuovi mezzi di pagamento. I conti di moneta elettronica possono essere conti anonimi ed è importante poter contrastare tale nuovo rischio. Per affrontare questi nuovi rischi, si propone di rafforzare le condizioni alle quali la moneta elettronica può essere soggetta a deroghe riguardo all'adeguata verifica.*

**Emendamento 110**  
**Sven Giegold**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Gli agenti immobiliari sono attivi negli Stati membri in modi molteplici e differenziati nel contesto delle operazioni immobiliari. Allo scopo di mitigare i rischi di riciclaggio di denaro nel settore immobiliare, essi devono essere inclusi nella sfera di applicazione della direttiva se nel quadro della loro attività professionale sono coinvolti in operazioni finanziarie relative ad immobili.***

Or. de

*Motivazione*

*Il ruolo degli agenti immobiliari è definito in maniera diversa nei singoli Stati membri. Lo spettro delle loro attività va dalla semplice intermediazione di contatti al coinvolgimento nel finanziamento e trasferimento della proprietà dell'immobile. Ai fini della prevenzione antiriciclaggio (cfr. raccomandazione 22 del GAFI) sono però rilevanti unicamente le attività*

*che presentano un nesso con le operazioni finanziarie. Ciò aiuterà gli Stati membri ad attuare la direttiva in modo uniforme e mirato.*

## **Emendamento 111**

**Ivo Belet**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(6 bis) Dato che da studi indipendenti è stato dimostrato che il settore del calcio è vulnerabile e allettante per attività criminali e pratiche di riciclaggio di denaro, è necessario assoggettare tale settore alla legislazione in materia di lotta al riciclaggio di capitali.***

Or. nl

## **Emendamento 112**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds, Olle Schmidt**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 7**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi siano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose **o a scopo di** finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario oppure nel corso dell'accertamento della

(7) I professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, dovrebbero essere soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i loro servizi siano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, **attività criminose quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, o elusione fiscale aggressiva.** Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute

posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio **o di** finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio **o di** finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

prima, durante o dopo il procedimento giudiziario oppure nel corso dell'accertamento della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, **attività criminose quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, o elusione fiscale aggressiva**, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, **attività criminose quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, o elusione fiscale aggressiva**, o l'avvocato sia a conoscenza del fatto che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, **attività criminose quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, o elusione fiscale aggressiva**.

Or. en

#### *Motivazione*

*I professionisti legali hanno il dovere di assicurare che i servizi offerti non siano utilizzati ai fini dell'evasione fiscale e dell'elusione fiscale aggressiva – che possono far parte della strategia occulta per il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo.*

#### **Emendamento 113**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva.

##### *Emendamento*

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva. **Il Consiglio europeo del 23 maggio 2013 ha ribadito l'esigenza di**

*combattere l'evasione e la frode fiscale e di lottare contro il riciclaggio di capitali, nell'ambito del mercato interno e nei confronti dei paesi terzi e delle giurisdizioni non cooperativi, in modo globale. In tal senso, la definizione di reati fiscali è un passo importante, come lo è anche la divulgazione pubblica, paese per paese, di determinate informazioni finanziarie da parte di talune società di grandi dimensioni che operano nell'Unione, contribuendo all'identificazione dei reati fiscali. Occorre altresì assicurare che gli enti obbligati e i professionisti legali, come definiti dagli Stati membri, non cerchino di compromettere le finalità della presente direttiva, né facilitino o si dedichino alla pianificazione fiscale aggressiva.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Gli enti obbligati e i professionisti legali hanno il dovere di assicurare che i servizi offerti non siano utilizzati ai fini dell'elusione e della pianificazione fiscale aggressiva – che possono contribuire o condurre al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo.*

#### **Emendamento 114**

**Graham Watson**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 9**

##### *Testo della Commissione*

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva.

##### *Emendamento*

(9) È importante evidenziare esplicitamente che, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI, i "reati fiscali" connessi alle imposte dirette e indirette rientrano nella definizione lata di "attività criminosa" ai sensi della presente direttiva. ***Le differenze nelle definizioni nazionali non dovrebbero ostacolare lo scambio di informazioni tra le UIF e le altre autorità competenti.***

**Emendamento 115**  
**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 9 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) È opportuno che gli Stati membri introducano norme generali anti-elusione (GAAR) in materia fiscale al fine di ridurre la pianificazione e l'elusione fiscale aggressiva, in linea con le raccomandazioni della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva del 12 dicembre 2012 e la relazione dell'OCSE sui progressi compiuti al G20 del 5 settembre 2013.***

Or. en

*Motivazione*

*L'elusione fiscale aggressiva, sebbene tecnicamente legale, può gettare discredito sulla moralità della normativa fiscale. Le norme generali antielusive rappresentano un utile strumento per scoraggiare l'elusione fiscale aggressiva e migliorare la trasparenza dell'operato aziendale.*

**Emendamento 116**  
**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, si tratta di ***un elemento***

(10) È necessario identificare le persone fisiche che esercitano la proprietà o il controllo sulle persone giuridiche. Sebbene il riscontro di una ***specifica*** percentuale di partecipazione azionaria non corrisponda automaticamente all'individuazione del titolare effettivo, si tratta di ***uno degli***

*fattuale* da tenere in considerazione. L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.

*elementi fattuali* da tenere in considerazione. L'identificazione e la verifica dell'identità dei titolari effettivi dovrebbero, ove del caso, essere estese alle entità giuridiche che controllano altre entità giuridiche e dovrebbero seguire la catena del controllo fino a risalire alla persona fisica che esercita la proprietà o il controllo della persona giuridica cliente.

Or. en

**Emendamento 117**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e ***le mettano a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati***. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

*Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo ***di persone giuridiche, trust, fondazioni, società di partecipazione e di tutti gli istituti giuridici analoghi esistenti o futuri*** costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e ***che tali informazioni siano rese pubbliche sotto forma di un registro pubblico, in conformità alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati***. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

Or. en

**Emendamento 118**  
**Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione *delle autorità competenti e degli enti obbligati*. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato *agli enti obbligati*.

*Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo *di entità giuridiche e di ogni altro analogo istituto giuridico esistente o futuro* costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione *del pubblico tramite registri conformi alle norme dell'Unione sulla protezione dei dati*. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato *anche a tali registri*.

Or. en

**Emendamento 119**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società *dispongano di* informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità *competenti e*

*Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società *forniscano* informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità *dell'UE e di*

*degli enti obbligati*. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

*paesi terzi, delle organizzazioni internazionali, dei partner commerciali e dei consumatori attraverso registri pubblici centralizzati*. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

Or. en

## **Emendamento 120**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Graham Watson, Olle Schmidt**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero ***pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati***. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

##### *Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero ***conservare un registro pubblico centrale che fornisca informazioni adeguate, accurate e attuali*** sulla titolarità effettiva ***delle imprese***. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

Or. en

## **Emendamento 121**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 11**

##### *Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo

##### *Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo

costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le *società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.*

costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva *di società e trust siano rese disponibili attraverso registri pubblici.*

Or. en

**Emendamento 122**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione *delle autorità competenti e degli enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.*

*Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione *attraverso registri centrali disponibili al pubblico.*

Or. en

**Emendamento 123**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione **delle autorità competenti e degli enti obbligati**. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato **agli enti obbligati**.

*Emendamento*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione **in registri pubblici**. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare **anche** il loro stato.

Or. en

**Emendamento 124**  
**Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a disposizione delle autorità competenti e

*Emendamento*

(11) **È importante garantire e migliorare la tracciabilità dei pagamenti**. La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo costituisce un fattore fondamentale ai fini del rintracciamento di criminali che potrebbero diversamente occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le società dispongano di informazioni sulla propria titolarità effettiva e le mettano a

degli enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

disposizione delle autorità competenti e degli enti obbligati. Inoltre, i fiduciari dovrebbero dichiarare il loro stato agli enti obbligati.

Or. en

**Emendamento 125**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) L'istituzione, da parte degli Stati membri, di registri dei titolari effettivi rafforzerebbe notevolmente la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione, i reati fiscali, la frode e altri reati finanziari. Tale risultato può essere raggiunto migliorando le attuali modalità di gestione dei registri delle imprese negli Stati membri. Stante il carattere transfrontaliero delle operazioni economiche, l'interconnessione dei registri è un fattore di vitale importanza per utilizzare le informazioni ivi contenute. L'interconnessione dei registri delle imprese nell'Unione è già prevista dalla direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che deve essere ulteriormente sviluppata.***

Or. en

**Emendamento 126**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) In tal senso i citati registri saranno pienamente conformi all'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le norme dell'UE sulla protezione dei dati e sulla protezione dei diritti fondamentali, come stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***

Or. en

**Emendamento 127**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) I rappresentanti dell'UE in seno agli organi direttivi della BERS dovrebbero incoraggiare la BERS ad attuare le disposizioni della direttiva e a pubblicare sul rispettivo sito web una politica antiriciclaggio, contenente procedure dettagliate che attuino le disposizioni di cui alla presente direttiva.***

Or. en

*Motivazione*

*Emendamento basato sulla formulazione utilizzata negli atti giuridici dell'UE per quanto riguarda la BERS.*

## Emendamento 128

Jean-Paul Gauzès, Sophie Auconie

### Proposta di direttiva

#### Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è *anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.*

##### *Emendamento*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa *costituisce un problema importante per il mantenimento dell'ordine pubblico, indipendentemente dai tipi di gioco interessati. Tuttavia, le specificità di questi ultimi e la loro particolare vulnerabilità alle tecniche di riciclaggio devono essere tenute in considerazione. Per questo motivo è necessario prevedere modalità adeguate e specifiche per ciascuna delle tre categorie dei casinò, dei prestatori di giochi d'azzardo e di giochi d'azzardo on line, nonché i prestatori di altri servizi di servizi di gioco d'azzardo.*

Or. fr

## Emendamento 129

Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds

### Proposta di direttiva

#### Considerando 13

##### *Testo della Commissione*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. *Allo scopo di mitigare i rischi*

##### *Emendamento*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. *Occorre tuttavia distinguere*

*associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.*

*fra i servizi di gioco d'azzardo che presentano un rischio elevato di essere utilizzati a scopo di riciclaggio e quelli per i quali tale rischio è estremamente basso. Sono necessarie ulteriori prove e ricerche per comprendere la natura e la portata dei rischi nei diversi tipi di settori del gioco d'azzardo, che devono essere ottenute mediante le valutazioni dei rischi degli Stati membri. Di conseguenza, ai fini della presente direttiva, i prestatori dei diversi settori del gioco d'azzardo devono essere trattati in modo diverso. I casinò dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.*

Or. en

#### Motivazione

*Vi sono rischi in alcune attività del gioco d'azzardo; tuttavia, in assenza di prove esaustive, l'inclusione dell'intero settore del gioco d'azzardo può essere inefficace e sproporzionata. La risposta del GAFI è che qualunque normativa dovrebbe essere basata sul rischio e che alcune attività sono valutate a basso rischio sulla base delle valutazioni dei rischi nazionali.*

#### Emendamento 130

Markus Ferber, Manfred Weber, Frank Engel

#### Proposta di direttiva Considerando 13

##### Testo della Commissione

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. ***Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe*** istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. ***Gli Stati membri***

##### Emendamento

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. ***In particolare in caso di offerta di giochi d'azzardo con vincite elevate sussiste il rischio che questi siano utilizzati per il riciclaggio di denaro; ciò è particolarmente vero nel caso in cui i servizi di gioco d'azzardo presentano un'elevata frequenza di evento, il loro***

*dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.*

*esito non dipende unicamente dal caso ed è possibile effettuare puntate molto elevate in breve tempo. Andrebbe pertanto istituito per tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo l'obbligo di adeguata verifica della clientela, su base regolare o addirittura inasprita, per le singole operazioni (puntate e vincite) di importo pari o superiore a 2 000 EUR, e in ogni caso quando la percentuale di vincita media supera il 90%. Per gli operatori di gioco d'azzardo statali con percentuali medie di vincita basse e in ogni caso non superiori al 55% andrebbe istituito l'obbligo di adeguata verifica per le vincite di importo pari o superiore a 2 000 EUR; le norme del presente articolo non ostano all'applicazione dell'articolo 13. Le case da gioco dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.*

Or. de

#### *Motivazione*

*La proposta della Commissione non distingue tra offerte di gioco d'azzardo con elevato rischio di riciclaggio di denaro e quelle con basso rischio. Ciò contravviene all'approccio basato sul rischio che è alla base della proposta. L'accento dovrebbe essere posto su quei giochi che in ragione delle elevate percentuali di vincita e di altre caratteristiche menzionate nell'emendamento sono interessanti per coloro che intendono riciclare denaro. Ciò non si applica agli operatori statali con basse percentuali di vincita.*

#### **Emendamento 131**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso

##### *Emendamento*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso

interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.

interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. ***Nell'ambito dell'approccio basato sul rischio, dovrebbe tuttavia essere possibile esonerare singole tipologie di gioco d'azzardo dagli obblighi di adeguata verifica della clientela laddove sia dimostrata l'assenza o la presenza di un rischio non più che trascurabile di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*** Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (ad es., casinò e case da gioco) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.

Or. de

## **Emendamento 132** **Diogo Feio**

### **Proposta di direttiva** **Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) ***Il*** ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa ***è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore*** e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri

#### *Emendamento*

(13) ***Allo scopo di mitigare i rischi associati al*** ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a 2 000 EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in

dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (*ad es., casinò e case da gioco*) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso *dei locali*, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.

considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali, *in quanto soggetti a controllo pubblico, soddisfano in ogni caso l'obbligo di* adeguata verifica della clientela *se provvedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei propri clienti all'ingresso o prima dell'ingresso, indipendentemente dal valore delle* operazioni effettuate.

Or. pt

### **Emendamento 133** **Pablo Zalba Bidegain**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 13**

##### *Testo della Commissione*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a **2 000** EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (*ad es., casinò e case da gioco*) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.

##### *Emendamento*

(13) Il ricorso al settore del gioco d'azzardo a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso interessato. Allo scopo di mitigare i rischi associati al settore e di garantire la parità tra i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, andrebbe istituito per tutti loro l'obbligo di adeguata verifica della clientela per le singole operazioni di importo pari o superiore a **3 000** EUR. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'applicazione di questa soglia all'incasso delle vincite così come alle poste in palio. I prestatori di servizi di gioco d'azzardo dotati di locali (*ad es., casinò e case da gioco*) dovrebbero assicurare che l'adeguata verifica della clientela, se condotta all'ingresso dei locali, possa essere collegata alle operazioni effettuate dal cliente al loro interno.

Or. es

**Emendamento 134**  
**Sophie Auconie**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) Il ricorso al settore dello sport a scopo di riciclaggio dei proventi dell'attività criminosa è anch'esso d'interesse. Considerate le quantità crescenti e la varietà di forme di flussi di denaro e operazioni finanziarie in questo settore, nonché le reti poco trasparenti di parti interessate e l'interdipendenza tra i diversi attori, che ostacolano l'identificazione del titolare effettivo, le disposizioni della presente direttiva si dovrebbero applicare alle persone fisiche e giuridiche coinvolte nel settore dello sport professionistico.***

Or. en

*Motivazione*

*Sebbene lo sport professionistico sia particolarmente esposto al riciclaggio di denaro, spesso associato alla frode fiscale e alla manipolazione dei risultati, le raccomandazioni riviste del GAFI e la proposta della Commissione di una quarta direttiva antiriciclaggio non affrontano la problematica. Onde colmare la lacuna, lo sport professionistico deve essere soggetto alla quarta direttiva antiriciclaggio, analogamente a quanto avviene per le altre professioni in ambito non finanziario.*

**Emendamento 135**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 bis) Il riciclaggio di denaro assume forme sempre più sofisticate, fino ad***

*includere il circuito illegale e talvolta anche quello legale delle scommesse, in particolare quelle relative agli eventi sportivi; si sono inoltre sviluppate nuove forme di attività criminose lucrative, come la manipolazione dei risultati, che sono una modalità redditizia di attività criminosa connessa al riciclaggio;*

Or. en

**Emendamento 136**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio basato sul rischio. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.

*Emendamento*

(14) Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, andrebbe adottato un approccio **olistico** basato sul rischio **disciplinato da norme minime**. L'approccio basato sul rischio non costituisce un'opzione indebitamente permissiva per gli Stati membri e gli enti obbligati: implica infatti decisioni basate sui fatti per circoscrivere meglio i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che pesano sull'Unione europea e su coloro che vi operano.

Or. en

**Emendamento 137**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) Alla base dell'approccio basato sul

*Emendamento*

(15) Alla base dell'approccio basato sul

rischio vi è la necessità per gli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione<sup>8</sup>; l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione<sup>9</sup>; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE<sup>10</sup> della Commissione.

rischio vi è la necessità per gli Stati membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui l'approccio risponde. L'importanza di un approccio sovranazionale all'individuazione dei rischi è stata riconosciuta a livello internazionale e si dovrebbero incaricare di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario le autorità europee di vigilanza, ossia: l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione<sup>8</sup>; l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (di seguito AEAP), istituita con il regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione<sup>9</sup>; l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE<sup>10</sup> della Commissione *e, in consultazione con gli Stati membri, andrebbero sviluppate delle norme minime per la valutazione dei rischi condotta dalle autorità nazionali competenti. Il processo deve coinvolgere l'industria e le altre parti interessate attraverso consultazioni pubbliche e*

*riunioni private delle parti interessate.*

---

<sup>8</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>9</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>10</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

---

<sup>8</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 12.

<sup>9</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 48.

<sup>10</sup> GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.

Or. en

### **Emendamento 138**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson, Bill Newton Dunn**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 16**

###### *Testo della Commissione*

(16) I risultati della valutazione dei rischi a livello degli Stati membri **andrebbero**, ove del caso, messi a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.

###### *Emendamento*

(16) I risultati della valutazione dei rischi a livello degli Stati membri **vanno**, ove del caso, messi a disposizione degli enti obbligati per consentire loro di individuare, comprendere e mitigare i propri rischi.

Or. en

### **Emendamento 139**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 17**

###### *Testo della Commissione*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

###### *Emendamento*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, **è opportuno effettuare un'analisi sovranazionale dei rischi per identificare, in modo efficace, i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a cui il mercato interno si espone. La Commissione europea dovrebbe obbligare gli Stati membri a trattare in modo efficace gli scenari che sono considerati**

**rischi elevati. Inoltre,** gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

Or. fr

#### *Motivazione*

*Per offrire un'interpretazione chiara dell'articolazione tra i diversi "livelli" di analisi dei rischi, è opportuno precisare in un considerando che l'analisi sovranazionale dei rischi deve essere effettuata, in modo efficace, dagli Stati membri, in particolare riguardo alle situazioni di rischio elevato.*

### **Emendamento 140**

**Frank Engel**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

#### *Emendamento*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM e l'**Europol**, ove del caso.

Or. en

### **Emendamento 141**

**Monika Hohlmeier**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero

#### *Emendamento*

(17) Ai fini di una migliore comprensione e mitigazione dei rischi a livello dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero

condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, ove del caso.

condividere i risultati delle loro valutazioni dei rischi con gli altri Stati membri, la Commissione e l'ABE, l'AEAP, l'AESFEM e l'**Europol**, ove del caso.

Or. en

*Motivazione*

*Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2009/371/GAI), la lotta contro le attività illecite di riciclaggio rientra nelle competenze di Europol.*

**Emendamento 142**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 bis) Considerando il desiderio di una più intensa attività transfrontaliera tra gli Stati membri e la necessità di crescita dell'economia digitale, e vista la necessità di garantire che l'innovazione non sia soffocata da inutili frammentazioni nelle leggi e nella pratica tra Stati membri, occorre introdurre un meccanismo di sportello unico per la conformità alla legislazione antiriciclaggio, che garantisca che qualunque obbligo giuridico di conformità sia proporzionato e dotato di un buon rapporto costi-benefici, segnatamente per le attività on line.***

Or. en

*Motivazione*

*Questo nuovo considerando dovrebbe essere introdotto dopo il considerando 17. Lo sportello unico ridurrebbe i costi di conformità per le imprese on line e può essere visto come uno strumento essenziale per l'innovazione (in particolare per le imprese piccole e giovani) e per la crescita dell'economia digitale.*

**Emendamento 143**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(17 ter) Al fine di dotare gli enti obbligati dei mezzi per ottemperare agli obblighi della presente direttiva, gli Stati membri sviluppano registri contenenti le informazioni sulla titolarità effettiva di società e, in collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali e le UIF, forniscono agli enti obbligati le informazioni e gli strumenti per identificare e verificare le persone politicamente esposte di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere da a) a f).***

Or. en

**Emendamento 144**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(19) Il rischio è di per sé di natura variabile e le variabili possono, singolarmente o combinate fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, con impatto, quindi, sul livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno applicare un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela e altre che possono giustificare un obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela.

(19) Il rischio è di per sé di natura variabile ***nel tempo*** e le variabili possono, singolarmente o combinate fra loro, aumentare o diminuire il rischio potenziale, con impatto, quindi, sul livello adeguato di misure preventive, quali le misure di adeguata verifica della clientela. Pertanto, vi sono circostanze in cui è opportuno applicare un obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela e altre che possono giustificare un obbligo semplificato di adeguata verifica della clientela.

**Emendamento 145**  
**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

*Emendamento*

(21) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso, ***sia nell'Unione che a livello internazionale.*** Tali rapporti possono in particolare esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino gli opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

**Emendamento 146**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(21 bis) La necessità di rafforzare gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche importanti a livello nazionale o all'estero***

*e funzioni dirigenziali in organizzazioni internazionali non dovrebbe, tuttavia, portare a una situazione in cui gli elenchi che contengono informazioni su tali persone siano scambiati a fini commerciali. È opportuno che gli Stati membri adottino le misure appropriate per vietare tale attività.*

Or. en

**Emendamento 147**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) L'Unione europea dovrebbe sviluppare un approccio e una politica comuni contro le giurisdizioni non collaborative, inadempienti nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero attuare e applicare direttamente, nel proprio regime nazionale di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, tutte le liste dei paesi pubblicate dal GAFI. Gli Stati e la Commissione, inoltre, dovrebbero identificare le altre giurisdizioni non collaborative sulla base di qualunque informazione disponibile.*

*La Commissione, previa consultazione del comitato, dovrebbe sviluppare un approccio comune, con misure da utilizzare a tutela dell'integrità del mercato interno contro tali giurisdizioni non collaborative.*

Or. fr

## Motivazione

*È essenziale introdurre misure ambiziose in seno ai quadri giuridici nazionali per un approccio europeo ambizioso nei confronti delle giurisdizioni non collaborative; inoltre, deve essere chiaro che le liste del GAFI vanno considerate obbligatorie da tutti gli Stati membri. La direttiva deve dare la possibilità all'Unione europea di adottare un approccio comune e di attuare misure (coordinate tra gli Stati membri o lasciate al libero apprezzamento di uno Stato membro) nei confronti di paesi non inseriti nelle dichiarazioni pubbliche del GAFI, ma che si ritiene rappresentino un rischio o commettano inadempimenti importanti nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.*

### **Emendamento 148**

**Timothy Kirkhope**

a nome del gruppo ECR

### **Proposta di direttiva**

**Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(22 bis) Occorre prendere atto che alcune situazioni comportano un minore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. I fattori di rischio relativi alla clientela finalizzati all'identificazione di un basso rischio dovrebbero includere gli enti obbligati laddove questi siano soggetti agli obblighi di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come sancito dalle norme del GAFI. I conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali dovrebbero essere trattati come fattori a basso rischio dal momento che, in tale situazione, il cliente è un ente obbligato. È tuttavia opportuno che tali obblighi semplificati di adeguata verifica non ostino agli obblighi spettanti a tali notai o liberi professionisti legali ai sensi della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.*

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento tratta il problema specifico dei conti collettivi, che devono essere considerati a basso rischio dato che, nel caso in specie, il cliente è un ente obbligato.*

### **Emendamento 149** **Emine Bozkurt**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 24**

##### *Testo della Commissione*

(24) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga a carico dell'ente obbligato *che rientra nel suo ambito di applicazione*.

##### *Emendamento*

(24) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti obbligati e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo incombente a tali agenti o prestatori di servizi esterni in quanto parte degli enti obbligati può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. Occorre che la responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva rimanga *soprattutto a carico dell'ente obbligato. È inoltre opportuno che gli Stati membri provvedano affinché tali parti terze possano essere ritenute responsabili per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.*

Or. en

### **Emendamento 150** **Cornelis de Jong**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 25**

### *Testo della Commissione*

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

### *Emendamento*

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria ***indipendenti dal punto di vista operativo*** (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF. ***È importante che gli Stati membri forniscano alle UIF le risorse necessarie ad assicurarne la piena capacità operativa per le sfide attualmente poste dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo, rispettando i diritti umani, incluso il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati.***

Or. en

**Emendamento 151**  
**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 25**

*Testo della Commissione*

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

*Emendamento*

(25) Tutti gli Stati membri hanno istituito, o dovrebbero istituire, unità di informazione finanziaria **indipendenti e autonome dal punto di vista operativo** (in seguito denominate "UIF") per la raccolta e l'analisi delle informazioni ricevute allo scopo di stabilire collegamenti tra operazioni sospette e l'eventuale attività criminosa sottostante per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate alle UIF, le quali fungono da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare gli attuali sistemi di segnalazione, se questa avviene tramite il pubblico ministero o altre autorità di contrasto e se le informazioni non filtrate sono trasmesse prontamente alle UIF, consentendo loro di svolgere adeguatamente le loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.

Or. en

**Emendamento 152**  
**Philippe De Backer**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27**

*Testo della Commissione*

(27) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), come autorità cui

*Emendamento*

(27) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare un idoneo organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b), d) **ed e) e delle professioni e**

trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati.

*categorie di imprese di cui all'articolo 4*, come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati.

Or. en

### **Emendamento 153** **Jean-Paul Gauzès**

#### **Proposta di direttiva** **Considerando 27**

##### *Testo della Commissione*

(27) Gli Stati membri dovrebbero ***avere la possibilità di designare un idoneo*** organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), ***come*** autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati.

##### *Emendamento*

(27) Gli Stati membri dovrebbero ***dare all'***organo di autoregolamentazione delle professioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettere a), b) e d), ***la possibilità di essere l'***autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. In linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, un sistema di segnalazione in prima istanza ad un organo di autoregolamentazione costituisce un'importante garanzia per difendere i diritti fondamentali in relazione agli obblighi di segnalazione applicabili agli avvocati.

Or. en

**Emendamento 154**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 27 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(27 bis) Autorità capofila ("sportello unico")**

***Nel contesto degli obblighi in materia di antiriciclaggio per gli enti obbligati stabiliti in più Stati membri o che prestano servizi da uno Stato membro a persone in altri Stati membri, l'autorità competente del paese di origine dello stabilimento principale dell'ente obbligato dovrebbe fungere da autorità capofila responsabile del controllo della conformità da parte di tali enti obbligati in tutti gli Stati membri, in collaborazione con le autorità competenti del paese ospitante.***

Or. en

*Motivazione*

*Si tratta di un nuovo paragrafo da aggiungere dopo il paragrafo 27. Il paragrafo mira a chiarire gli obblighi spettanti agli enti obbligati stabiliti in più Stati membri o che prestano servizi da uno Stato membro all'altro (per es. servizi on line).*

**Emendamento 155**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 28**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(28) *Qualora decida di ricorrere alle*** deroghe di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lo Stato membro ***può*** consentire ***o imporre*** all'organo di autoregolamentazione che

**(28) *Lo Stato membro dovrebbe*** ***consentire le*** deroghe di cui all'articolo 33, paragrafo 2, ***e*** lo Stato membro ***dovrebbe*** consentire all'organo di

rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF le informazioni ottenute da tali persone nei casi previsti da detto articolo.

autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF le informazioni ottenute da tali persone nei casi previsti da detto articolo.

Or. en

**Emendamento 156**  
**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i lavoratori da tali minacce o atti ostili.

*Emendamento*

(29) Numerosi **informatori, con** lavoratori dipendenti **o altri** che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per **incoraggiare gli informatori e** proteggere i dipendenti **e altri** da tali minacce o atti ostili.

Or. en

**Emendamento 157**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 29**

*Testo della Commissione*

(29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa

*Emendamento*

(29) Numerosi lavoratori dipendenti che hanno segnalato sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa

interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i lavoratori da tali minacce o atti ostili.

interferire nelle procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i lavoratori da tali minacce o atti ostili, ***agevolando loro la denuncia dei sospetti e, così facendo, rafforzando la lotta contro il riciclaggio.***

Or. en

**Emendamento 158**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 31**

*Testo della Commissione*

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

*Emendamento*

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva ***ovvero ai fini commerciali della relazione tra il cliente e l'ente obbligato,*** senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini

commerciali *dell'ente obbligato*.

Or. en

#### *Motivazione*

*Sarà spesso richiesto agli avvocati di conservare la documentazione dopo che la relazione avvocato-cliente si riterrà conclusa o alla scadenza del periodo di prescrizione di una data transazione effettuata per il cliente per periodi superiori al limite di 10 anni contenuto nella proposta della Commissione.*

### **Emendamento 159**

**Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 31**

##### *Testo della Commissione*

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

##### *Emendamento*

(31) Alcuni aspetti dell'attuazione della presente direttiva comportano la raccolta, analisi, conservazione e condivisione dei dati. Occorre consentire il trattamento dei dati personali per conformarsi agli obblighi della presente direttiva, tra i quali l'adeguata verifica della clientela, il controllo continuo, le indagini e la segnalazione delle operazioni anomale e sospette, l'identificazione dei titolari effettivi di persone giuridiche o di istituti giuridici, la condivisione di informazioni tra le autorità competenti e la condivisione di informazioni tra gli enti finanziari *e gli enti obbligati*. La raccolta di dati personali dovrebbe essere limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva, senza ulteriore trattamento incompatibile con la direttiva 95/46/CE. In particolare occorre vietare categoricamente l'ulteriore trattamento dei dati personali a fini commerciali.

Or. en

**Emendamento 160**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri.

*Emendamento*

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri. ***L'eliminazione di tali fenomeni richiede una ferma volontà politica e una cooperazione a tutti i livelli.***

Or. en

**Emendamento 161**  
**Sharon Bowles, Olle Schmidt, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32**

*Testo della Commissione*

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose *e* il finanziamento del terrorismo è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri.

*Emendamento*

(32) La lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose, il finanziamento del terrorismo ***e l'elusione fiscale aggressiva*** è considerata d'interesse pubblico superiore da tutti gli Stati membri.

Or. en

**Emendamento 162**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(32 bis) È della massima importanza che***

*gli investimenti cofinanziati dal bilancio dell'Unione soddisfino i più rigorosi requisiti onde prevenire i reati finanziari, incluse la corruzione e l'evasione fiscale. La Banca europea per gli investimenti nel 2008 ha pertanto adottato degli orientamenti interni dal titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities" (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti) aventi come base giuridica l'articolo 325 del TFUE, l'articolo 18 dello statuto della BEI e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002. In seguito all'adozione della politica, la BEI è tenuta a riferire i casi sospetti o presunti di riciclaggio del denaro che riguardano i progetti sostenuti dalla BEI, le sue operazioni e transazioni all'Unità di informazione finanziaria di Lussemburgo.*

Or. en

**Emendamento 163**  
**Arlene McCarthy**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 32 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(32 bis) La Banca europea per gli investimenti nel 2008 ha adottato degli orientamenti generali interni dal titolo "Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities" (Politica di prevenzione e deterrenza delle pratiche illecite nelle attività della Banca europea per gli investimenti), che includono il riciclaggio del denaro, aventi come base giuridica l'articolo 325 del TFUE, l'articolo 18 dello statuto della BEI e il*

*regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002. Dall'adozione della politica, la BEI è riferisce i casi sospetti o presunti di riciclaggio del denaro che riguardano i progetti sostenuti dalla BEI, le sue operazioni e transazioni all'Unità di informazione finanziaria di Lussemburgo.*

Or. en

**Emendamento 164**  
**Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 33**

*Testo della Commissione*

*(33) La presente direttiva lascia impregiudicata la protezione dei dati personali trattati nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, comprese le disposizioni della decisione quadro 977/2008/GAI.*

*Emendamento*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 165**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 36**

*Testo della Commissione*

(36) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari dell'Unione hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali

*Emendamento*

(36) Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari dell'Unione hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali

o controllate le norme dell'Unione *o avvertire le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile*, onde evitare l'applicazione di norme molto diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

o controllate le norme dell'Unione, onde evitare l'applicazione di norme molto diverse nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti. *Tali enti creditizi e finanziari dell'Unione dovrebbero lavorare insieme agli Stati membri per assicurare l'applicazione delle norme dell'Unione ogni qualvolta ciò sia possibile.*

Or. en

**Emendamento 166**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 37**

*Testo della Commissione*

(37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

*Emendamento*

(37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche. *La Commissione dovrebbe in particolare tenere traccia dell'utilizzo delle banconote da 200 e 500 EUR nelle attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe valutare il ruolo di tali banconote nell'apporto di liquidità all'economia reale da un lato e per le attività illegali dall'altro. La valutazione dovrebbe essere condotta entro due anni dalla data di*

*entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

## **Emendamento 167**

**Cornelis de Jong**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

##### *Emendamento*

(37) Si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche. ***La Commissione dovrebbe inoltre includere nelle sue sintesi un'analisi delle valutazioni del rischio condotte in ambito nazionale. La prima analisi della Commissione dovrebbe essere eseguita entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

## **Emendamento 168**

**Emine Bozkurt**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 37**

*Testo della Commissione*

(37) Si dovrebbe, **per quanto** possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

*Emendamento*

(37) Si dovrebbe, **ogniqualevolta sia** possibile, assicurare agli enti obbligati un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento. Onde migliorare ulteriormente la qualità e la coerenza dei dati statistici raccolti a livello dell'Unione, la Commissione dovrebbe tenere traccia della situazione della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nell'UE e pubblicare sintesi periodiche.

Or. en

**Emendamento 169**

**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

***(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 170**  
**Marlene Mizzi**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.

*Emendamento*

(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi. ***Fatta salva qualunque altra normativa futura dell'Unione in settori non ancora armonizzati, la finalità e la portata della licenza e/o dell'autorizzazione richiesta ai fini della presente direttiva dovrebbero includere unicamente gli aspetti compresi nella presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 171**  
**Roberta Metsola**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 38**

*Testo della Commissione*

(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di

*Emendamento*

(38) Le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono effettivamente attività di cambiavalute, prestatore di servizi relativi a società e trust o prestatore di servizi di gioco d'azzardo e i loro titolari effettivi siano dotate di

competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi.

competenza ed onorabilità. È opportuno che i criteri per stabilire la competenza ed onorabilità di una persona riflettano almeno la necessità di tutelare tali entità dallo sfruttamento per scopi criminosi ad opera dei dirigenti o titolari effettivi. ***Fatta salva qualunque altra normativa futura dell'Unione in settori non ancora armonizzati, la finalità e la portata della licenza o dell'autorizzazione richiesta ai fini della presente direttiva dovrebbero includere unicamente gli aspetti compresi nella presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 172**  
**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 39 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(39 bis) La "piattaforma delle UIF dell'UE" è utilizzata per facilitare la cooperazione tra le UIF nazionali nella formulazione di proposte e orientamenti sull'attuazione legislativa e sulle questioni inerenti alle politiche, nella condivisione di informazioni sulle tendenze e sui fattori di rischio, migliorando l'efficacia della cooperazione internazionale delle UIF, nonché nell'identificazione di eventuali difetti o carenze e dei possibili rimedi.***

Or. en

**Emendamento 173**  
**Monika Hohlmeier**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 40**

*Testo della Commissione*

(40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'UE è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni, **in particolare la rete informatica decentralizzata FIU.net** e le tecniche **da essa** fornite.

*Emendamento*

(40) Il miglioramento dello scambio di informazioni tra le UIF dell'UE è particolarmente importante per far fronte al carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di strutture protette per lo scambio di informazioni e le tecniche fornite **da tale rete**.

Or. en

*Motivazione*

*Una direttiva dovrebbe definire i risultati e gli obiettivi, non gli strumenti specifici per raggiungerli. Pertanto, occorrerebbe prevedere la possibilità di scegliere i "canali protetti" per la comunicazione migliori e più efficaci. La definizione dello strumento FIU.net nella direttiva è pertanto impossibile, sia per ragioni giuridiche sia per ragioni pratiche. Lo stesso vale per l'articolo 53.*

**Emendamento 174**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 41**

*Testo della Commissione*

(41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in

*Emendamento*

(41) L'importanza di combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in

attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.

attuazione della presente direttiva. Attualmente vige negli Stati membri una gamma differenziata di misure e sanzioni amministrative per le violazioni delle misure preventive fondamentali. Tale diversità potrebbe pregiudicare gli sforzi compiuti per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la risposta dell'Unione rischia di essere frammentaria. La presente direttiva dovrebbe quindi includere una gamma di misure e sanzioni amministrative a disposizione degli Stati membri per violazioni sistematiche degli obblighi relativi alle misure di adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, segnalazione delle operazioni sospette e controlli interni degli enti obbligati. Tale gamma dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tener conto delle differenze tra i diversi enti obbligati, in particolare tra enti finanziari ed enti obbligati di altro tipo, in termini di dimensioni, caratteristiche, ***livello di rischio*** e settori di attività. Nell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'imposizione di misure e sanzioni amministrative in conformità con la stessa e di sanzioni penali in conformità con il diritto nazionale non violi il principio *ne bis in idem*.

Or. en

**Emendamento 175**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 42 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(42 bis) Per consentire alle autorità competenti e agli enti obbligati di valutare meglio i rischi connessi a talune***

*transazioni, la Commissione dovrebbe stilare un elenco delle giurisdizioni al di fuori dell'UE che hanno attuato norme e regolamentazioni simili a quelle previste dalla presente direttiva.*

Or. en

**Emendamento 176**  
**Monica Luisa Macovei**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, *se commesse intenzionalmente*, costituiscono riciclaggio:

*Emendamento*

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni costituiscono riciclaggio:

Or. en

**Emendamento 177**  
**Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu Houillon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

*Emendamento*

(a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza *o dovendo essere a conoscenza, sulla base di fatti e circostanze concreti*, del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi *o di evitare i provvedimenti di congelamento o confisca* o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

Or. en

**Emendamento 178**  
**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) imprese di assicurazione;***

Or. fr

**Emendamento 179**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) la Banca europea per gli investimenti;***

Or. en

**Emendamento 180**  
**Arlene McCarthy**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) la Banca europea per gli investimenti;***

Or. en

**Emendamento 181**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) le banche centrali nazionali degli Stati membri quando effettuano o promuovono operazioni commerciali o private;*

Or. en

**Emendamento 182**  
**Arlene McCarthy**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) le banche centrali nazionali;*

Or. en

**Emendamento 183**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) i sistemi di regolamento centrali;*

Or. en

**Emendamento 184**  
**Arlene McCarthy**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 quater) il meccanismo di vigilanza unico;**

Or. en

**Emendamento 185**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) agenti immobiliari, compresi gli agenti di locazione;

(d) agenti immobiliari, compresi gli agenti di locazione, ***purché coinvolti in transazioni finanziarie associate all'acquisto o alla vendita immobiliare;***

Or. en

*Motivazione*

*In alcuni Stati membri, il compito di un agente immobiliare consiste unicamente nel mettere insieme il venditore e l'acquirente, e non include l'atto formale di conclusione del contratto e le pertinenti transazioni finanziarie; pertanto, la formulazione deve essere più specifica.*

**Emendamento 186**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(d) agenti immobiliari, ***compresi gli agenti***

(d) agenti immobiliari, ***nella misura in cui***

*di locazione;*

*essi siano coinvolti nell'operazione finanziaria associata all'acquisto o alla vendita di un immobile;*

Or. de

### **Emendamento 187**

**Ivo Belet**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

(e) altre persone fisiche o giuridiche che **negozano beni**, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

##### *Emendamento*

(e) altre persone fisiche o giuridiche che **effettuano operazioni finanziarie**, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Or. nl

##### *Motivazione*

*La direttiva non deve essere limitata alle persone fisiche o giuridiche che negoziano beni. È necessario includervi anche altre attività, laddove venga corrisposto in contanti un importo superiore a 7 500 EUR. Tale ampliamento è opportuno al fine di poter includere ad esempio anche le attività dei club sportivi.*

### **Emendamento 188**

**Jean-Pierre Audy**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera e**

##### *Testo della Commissione*

(e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica

##### *Emendamento*

(e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni **o servizi**, soltanto quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica

soluzione o con diverse operazioni che  
appaiono collegate;

soluzione o con diverse operazioni che  
appaiono collegate;

Or. fr

**Emendamento 189**  
**Ślawomir Nitras**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) altre persone fisiche o giuridiche che  
negozano beni, soltanto quando il  
pagamento è effettuato o ricevuto in  
contanti per un importo pari o superiore a  
**7 500** EUR, indipendentemente dal fatto  
che l'operazione sia eseguita in un'unica  
soluzione o con diverse operazioni che  
appaiono collegate;

*Emendamento*

e) altre persone fisiche o giuridiche che  
negozano beni, soltanto quando il  
pagamento è effettuato o ricevuto in  
contanti per un importo pari o superiore a  
**15 000** EUR, indipendentemente dal fatto  
che l'operazione sia eseguita in un'unica  
soluzione o con diverse operazioni che  
appaiono collegate;

Or. pl

*Motivazione*

*Abbassare a 7 500 EUR la soglia dei pagamenti in contanti, effettuati o ricevuti da persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, determinerà un'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a un numero significativo di enti, tra cui le PMI. L'introduzione di una tale disposizione potrebbe rivelarsi eccessivamente onerosa per le attività legittime e per le Unità di informazione finanziaria rispetto ai risultati ottenibili.*

**Emendamento 190**  
**Jean-Paul Gauzès, Sophie Auconie**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) *prestatori di servizi di gioco d'azzardo.*

*Emendamento*

(f) *casinò.*

Or. fr

**Emendamento 191**  
**Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

*Emendamento*

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.  
*A eccezione dei casinò e del gioco d'azzardo on line, gli Stati membri possono decidere di esentare completamente o parzialmente determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio posto dalla natura delle operazioni di tali prestatori di servizi.*

Or. en

**Emendamento 192**  
**Sampo Terho**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.

*Emendamento*

(f) prestatori di servizi di gioco d'azzardo.  
*A eccezione dei casinò e del gioco d'azzardo online, gli Stati membri possono escludere tipi specifici di servizi di gioco d'azzardo, laddove il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo sia minimo in virtù delle basse poste e delle modalità con cui sono prestati i servizi di gioco d'azzardo.*

Or. en

**Emendamento 193**  
**Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f bis) A eccezione dei casinò e del gioco d'azzardo on line, gli Stati membri possono decidere di esentare determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni della presente direttiva sulla base della dimostrazione del basso rischio posto dalla natura delle operazioni di tali prestatori di servizi. Qualunque decisione assunta da uno Stato membro a norma del presente paragrafo è notificata alla Commissione.*

Or. en

**Emendamento 194**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. A eccezione dei casinò e del gioco d'azzardo on line, gli Stati membri possono decidere di esentare completamente o parzialmente determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base della dimostrazione del basso rischio dovuto alla natura delle operazioni di tali prestatori di servizi. Qualunque decisione assunta da uno Stato membro a norma del presente paragrafo è notificata alla Commissione.*

Or. en

**Emendamento 195**  
**Timothy Kirkhope**  
a nome del gruppo ECR

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. A eccezione dei casinò e del gioco d'azzardo on line, gli Stati membri possono decidere di esentare completamente o parzialmente i prestatori di determinati servizi di gioco d'azzardo dalle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva sulla base del basso rischio posto dalla natura e dalla portata delle operazioni di tali prestatori di servizi.***

Or. en

*Motivazione*

*Le decisioni riguardanti l'ambito di applicazione della nuova direttiva devono essere basate su fatti comprovati e sui rischi, in linea con il gruppo d'azione finanziaria internazionale. Non è possibile avere, per la direttiva, un ambito di applicazione più ampio del necessario che includa "tutti i prestatori di servizi di gioco d'azzardo", in quanto i sottosettori a basso rischio sarebbero soggetti a misure sproporzionate e onerose.*

**Emendamento 196**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(3 bis) Gli Stati membri, dopo aver realizzate le analisi dei rischi a norma dell'articolo 7, possono esentare completamente o parzialmente taluni prodotti forniti dagli enti di cui al paragrafo 3, lettera f). Prima di qualunque esenzione, lo Stato membro***

*chiede l'approvazione della Commissione.*

Or. en

**Emendamento 197**

**Jean-Pierre Audy**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f bis) imprese che utilizzano  
principalmente contanti.*

Or. fr

**Emendamento 198**

**Jean-Paul Gauzès, Sophie Auconie**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f bis) prestatori di servizi di gioco  
d'azzardo on line;*

Or. fr

**Emendamento 199**

**Jean-Paul Gauzès, Sophie Auconie**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f ter) altri prestatori di servizi di gioco  
d'azzardo.*

Or. fr

**Emendamento 200**  
**Sophie Auconie**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) persone fisiche o giuridiche impegnate nello sport professionistico, in particolare le organizzazioni sportive, i club e i direttori sportivi, gli agenti di atleti e gli stessi sportivi.***

Or. en

*Motivazione*

*Sebbene lo sport professionistico sia particolarmente esposto al riciclaggio di denaro, spesso associato alla frode fiscale e alla manipolazione dei risultati, le raccomandazioni riviste del GAFI e la proposta della Commissione di una quarta direttiva antiriciclaggio non affrontano la problematica. Onde colmare la lacuna, lo sport professionistico deve essere soggetto alla quarta direttiva antiriciclaggio, analogamente a quanto avviene per le altre professioni in ambito non finanziario.*

**Emendamento 201**  
**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 1 bis***

***Gli Stati membri devono vietare i pagamenti in contanti superiori a 7 500 euro, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate.***

Or. fr

## Motivazione

*L'applicazione di una limitazione generale dei pagamenti in contanti a livello europeo è indispensabile per tenere conto dei rischi legati alla circolazione di denaro liquido nel mercato interno. Tale misura, adottata a livello europeo, avrà il vantaggio di evitare rischi di "forum shopping" da parte di coloro che riciclano denaro, i quali potrebbero approfittare di normative meno rigorose. La maggior parte degli Stati membri dell'Unione ha già adottato misure nazionali di limitazione dei pagamenti in contanti e il recepimento a livello europeo di tale misura sarebbe una conseguenza logica delle predette politiche nazionali.*

### **Emendamento 202**

**Sven Giegold, Rui Tavares**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli Stati membri proibiscono il trasferimento di importi in contanti superiori a 10 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate***

Or. en

### **Emendamento 203**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Bill Newton Dunn, Graham Watson**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività

6. Nel valutare il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, gli Stati membri prestano particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio dei proventi di attività

criminose o di finanziamento del  
terrorismo.

criminose o di finanziamento del  
terrorismo. *Analogamente, le attività  
meno suscettibili di uso a fini di  
riciclaggio dei proventi di attività  
criminose o di finanziamento del  
terrorismo vanno trattate di conseguenza.*

Or. en

#### **Emendamento 204**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. Gli Stati membri possono decidere, sulla base di uno scarso rischio dimostrato, di concedere deroghe all'adeguata verifica della clientela alle professioni assoggettate per quanto riguarda la moneta elettronica [come definita al punto 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] solo nel caso in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*

*(i) lo strumento di pagamento non è ricaricabile e l'importo massimo conservato elettronicamente non è superiore a 100 EUR. Per i pagamenti nazionali, gli Stati membri possono aumentare tale importo fino a 250 EUR;*

*(ii) lo strumento di pagamento può essere utilizzato esclusivamente per acquisti di beni e servizi;*

*(iii) il supporto di moneta elettronica non può essere alimentato dalla moneta elettronica;*

*(iv) il rimborso in contanti e il ritiro di contanti sono vietati, tranne nel caso in cui gli obblighi relativi all'identificazione e alla verifica d'identità del portatore, alle misure adeguate e appropriate riguardo*

**alle procedure di ritiro e di rimborso  
nonché alla conservazione dei dati siano  
stati soddisfatti.**

Or. fr

*Motivazione*

*La quarta direttiva dovrebbe essere in linea con le raccomandazioni del GAFI che vietano rigorosamente i conti anonimi e invitano a tenere conto dei rischi derivanti dall'emergere di nuovi mezzi di pagamento. I conti di moneta elettronica possono essere conti anonimi ed è importante poter contrastare tale nuovo rischio. Per affrontare questi nuovi rischi, si propone di rafforzare le condizioni alle quali la moneta elettronica può essere soggetta a deroghe riguardo all'adeguata verifica.*

**Emendamento 205**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 bis) sistema di regolamento quale  
definito dalla direttiva 98/26/CE  
concernente il carattere definitivo del  
regolamento nei sistemi di pagamento e  
nei sistemi di regolamento titoli**

Or. en

**Emendamento 206**

**Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima **superiore ad** un anno

(f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima **di** un anno **o più** ovvero,

ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima **superiore a** sei mesi;

per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima **di** sei mesi;

Or. en

## **Emendamento 207**

**Jürgen Klute**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

(f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima **superiore ad** un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima **superiore a** sei mesi;

##### *Emendamento*

(f) i reati, compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima **di** un anno **o più** ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima **di** sei mesi **o più**;

Or. en

## **Emendamento 208**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

(f) i reati, **compresi i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette**, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno

##### *Emendamento*

(f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una

ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

Or. fr

#### *Motivazione*

*La nozione di reato fiscale deve essere sganciata da qualunque riferimento a un quantum di pena o a un tipo di sanzione. È necessario specificare chiaramente che la definizione giuridica di reato fiscale che sarà adottata a livello nazionale non deve interferire con le attività d'indagine delle autorità competenti e delle unità di informazione finanziaria che chiedano informazioni in tale ambito.*

#### **Emendamento 209**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera f bis (nuova)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(f bis) i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette. Indipendentemente dalla definizione di reato fiscale adottata a livello nazionale, ciò non deve creare ostacoli all'attuazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto attiene agli obblighi di dichiarazione e alla cooperazione nazionale e internazionale tra autorità competenti nel quadro di un'indagine;***

Or. fr

#### *Motivazione*

*La nozione di reato fiscale deve essere sganciata da qualunque riferimento a un quantum di pena o a un tipo di sanzione. È necessario specificare chiaramente che la definizione giuridica di reato fiscale che sarà adottata a livello nazionale non deve interferire con le attività d'indagine delle autorità competenti e delle unità di informazione finanziaria che chiedano informazioni in tale ambito.*

**Emendamento 210**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – sottopunto i – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l'entità giuridica, attraverso la proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o a standard internazionali equivalenti.

*(Non concerne la versione italiana)*

Or. de

**Emendamento 211**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto i – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;***

***soppresso***

Or. en

**Emendamento 212**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto i – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;*

*Emendamento*

*Una partecipazione del 25% più uno al capitale sociale **di un cliente, detenuta da una persona fisica** costituisce **indicazione di** proprietà diretta.*

*Una partecipazione del 25% più uno al capitale sociale di un cliente, detenuta da una persona giuridica, controllata da una o più persone fisiche, o di più persone giuridiche, controllate dalla stessa persona fisica, costituisce indicazione di proprietà indiretta. La nozione di controllo è determinata, tra l'altro, conformemente ai criteri di cui all'articolo 22, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese [...] [1].*

*[1] GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.*

Or. en

**Emendamento 213**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto i – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale*

*Emendamento*

***"In ogni caso, una** percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al*

e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta, *fatto salvo il diritto degli Stati membri di stabilire che una percentuale inferiore possa costituire prova di proprietà o controllo.*"

Or. en

#### **Emendamento 214**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto i – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

Una percentuale del **25%** più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

##### *Emendamento*

Una percentuale del **10%** più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

Or. en

#### **Emendamento 215**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto i – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

Una percentuale del **25%** più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

##### *Emendamento*

Una percentuale del **10%** più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;

Or. en

**Emendamento 216**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – sottopunto i – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale costituisce prova di proprietà o controllo mediante partecipazione al capitale sociale e si applica a tutti i livelli di proprietà diretta e indiretta;*

*Emendamento*

*La proprietà o il controllo, diretti o indiretti, di una percentuale del 25% più uno di partecipazione al capitale sociale dell'entità giuridica costituisce prova di proprietà o controllo;*

Or. de

**Emendamento 217**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii**

*Testo della Commissione*

(ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo *sulla gestione dell'entità giuridica;*

*Emendamento*

(ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi *o se, dopo aver adottato tutte le misure necessarie, non è possibile identificare una persona ai sensi del punto i)*, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo *sull'entità giuridica o sulla sua gestione, che potrebbe includere posizioni dirigenziali di alto livello;*

Or. en

## Emendamento 218

Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn

### Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii

#### *Testo della Commissione*

(ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla gestione dell'entità giuridica;

#### *Emendamento*

(ii) in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate al punto (i) sia o siano il beneficiario o i beneficiari effettivi, ***o qualora non sia possibile identificare una persona ai sensi del punto i)*** la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla gestione dell'entità giuridica;

Or. en

## Emendamento 219

Frank Engel

### Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera a – punto ii bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(iii bis) se non è identificata alcuna persona fisica ai sensi del punto i) o ii), l'identità della pertinente persona fisica che detiene una posizione dirigenziale di alto livello;***

Or. en

## **Emendamento 220**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – punto i**

#### *Testo della Commissione*

(i) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul **25%** o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; nonché

#### *Emendamento*

(i) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul **10%** o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; nonché

Or. en

## **Emendamento 221**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – punto ii**

#### *Testo della Commissione*

(ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **25%** o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; oppure

#### *Emendamento*

(ii) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del **10%** o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica; oppure

Or. en

## **Emendamento 222**

**Frank Engel, Krišjānis Kariņš**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5 – lettera b – punto iii bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(iii bis) per i trust, l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari***

*o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il vero controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di controllo o proprietà);*

Or. en

### **Emendamento 223**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) "persone politicamente esposte straniera": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in paesi terzi;

##### *Emendamento*

(a) "persone politicamente esposte straniera": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche in **altri Stati membri o** paesi terzi;

Or. fr

##### *Motivazione*

*L'estensione della nozione di "persone politicamente esposte nazionali" all'insieme delle persone politicamente esposte europee non è conforme alle raccomandazioni del GAFI. Il GAFI esige che tutti gli Stati terzi e le rispettive persone politicamente esposte siano trattati allo stesso modo. Non autorizza distinzioni tra Stati "stranieri", sia che si tratti di quelli dell'Unione europea o di paesi terzi rispetto all'Unione. Nessuna disposizione del GAFI prevede che l'Unione europea debba essere considerata giurisdizione sovranazionale.*

### **Emendamento 224**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) "persone politicamente esposte nazionali": le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche

##### *Emendamento*

(b) "persone politicamente esposte nazionali": le persone fisiche che occupano o hanno occupato, **a livello nazionale,**

pubbliche *in uno Stato membro*;

importanti cariche pubbliche;

Or. fr

*Motivazione*

*L'estensione della nozione di "persone politicamente esposte nazionali" all'insieme delle persone politicamente esposte europee non è conforme alle raccomandazioni del GAFI. Il GAFI esige che tutti gli Stati terzi e le rispettive persone politicamente esposte siano trattati allo stesso modo. Non autorizza distinzioni tra Stati "stranieri", sia che si tratti di quelli dell'Unione europea o di paesi terzi rispetto all'Unione. Nessuna disposizione del GAFI prevede che l'Unione europea debba essere considerata giurisdizione sovranazionale.*

**Emendamento 225**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(f) "persone *politicamente* esposte nazionali": le persone fisiche che *occupano* o hanno *occupato* importanti *cariche pubbliche* in uno Stato membro;

*Emendamento*

(f) "persone esposte nazionali": le persone fisiche che *svolgono* o hanno *svolto* importanti *funzioni nel settore politico, economico e amministrativo* in uno Stato membro;

Or. de

**Emendamento 226**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

(d) per "persone fisiche che *occupano* o hanno *occupato* importanti *cariche pubbliche*" s'intendono:

*Emendamento*

(d) per "persone fisiche che *svolgono* o hanno *svolto* importanti *funzioni nel settore politico, economico o amministrativo*" s'intendono ":

Or. de

**Emendamento 227**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera d – punto vi**

*Testo della Commissione*

(vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato.

*Emendamento*

(vi) i membri degli organi di amministrazione, direzione o sorveglianza delle imprese di proprietà dello Stato **e private, nonché di fondazioni e di altre associazioni ecclesiastiche e laiche e istituzioni di qualsivoglia genere.**

Or. de

**Emendamento 228**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera e – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(iii bis) i figli del coniuge o partner equiparato al coniuge;**

Or. de

**Emendamento 229**

**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera f – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(f) per "soggetti con i quali le persone intrattengono **notoriamente** stretti legami" s'intendono:

(f) per "soggetti con i quali, **in base alle prove**, le persone intrattengono stretti legami" s'intendono:

*Motivazione*

*L'identificazione delle persone fisiche ai sensi della presente direttiva deve essere basata sulle prove piuttosto che su un'ipotesi. Il riferimento alle "prove" fornisce maggiore chiarezza rispetto a ciò che può essere interpretato con la formulazione "notoriamente".*

**Emendamento 230**  
**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 7 – lettera f – punto i**

*Testo della Commissione*

(i) qualsiasi persona fisica che ha **notoriamente** la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici, ovvero qualsiasi altro stretto rapporto d'affari, con una persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

*Emendamento*

(i) qualsiasi persona fisica che ha, **secondo le prove**, la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o di istituti giuridici, ovvero qualsiasi altro stretto rapporto d'affari, con una persona di cui al punto 7, lettere da a) a d);

*Motivazione*

*L'identificazione delle persone fisiche ai sensi della presente direttiva deve essere basata sulle prove piuttosto che su un'ipotesi. Il riferimento alle "prove" fornisce maggiore chiarezza rispetto a ciò che può essere interpretato con la formulazione "notoriamente".*

**Emendamento 231**  
**Salvatore Iacolino**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 10**

*Testo della Commissione*

(10) «servizi di gioco d'azzardo»: servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a

*Emendamento*

(10) «servizi di gioco d'azzardo»: servizi che implicano una posta pecuniaria **o convertibile in denaro** in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, **il bingo**, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati

prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi;

Or. it

#### *Motivazione*

*Per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro la direttiva dovrebbe regolare tutti i giochi, compresi quelli commercializzati sui social network.*

#### **Emendamento 232**

**Jean-Paul Gauzès**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(10 bis) "operazione riguardante le scommesse": con operazione ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva si intendono tutti i passaggi del rapporto commerciale tra, da un lato, il prestatore di servizi di gioco d'azzardo e, dall'altro, il cliente e il beneficiario della registrazione della scommessa fino al pagamento dell'eventuale vincita;*

Or. fr

#### **Emendamento 233**

**Jean-Paul Gauzès**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 10 ter (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*(10 ter) "operazioni che appaiono collegate": ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, le sole operazioni di gioco realizzate dal prestatore dei servizi di gioco d'azzardo per conto di un cliente relativamente al medesimo gioco o*

*partita;*

Or. fr

**Emendamento 234**

**Graham Watson, Bill Newton Dunn, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) "rapporti d'affari od operazioni a distanza": la conclusione di un contratto o di una transazione, senza la simultanea presenza fisica del committente o dell'intermediario e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più strumenti di Internet e di telemarketing o di altri mezzi di comunicazione elettronica, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;***

Or. en

*Motivazione*

*Da aggiungere come punto dopo l'articolo 3, punto 11. La direttiva deve dare una definizione di rapporti d'affari od operazioni a distanza per evitare la possibilità che le operazioni dell'intermediario siano definite come d'affari a distanza.*

**Emendamento 235**

**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 ter) "beneficiario", a seconda del contesto:***

***(a) nella legge sul trust, la persona o le persone aventi diritto a beneficiare di***

*qualunque accordo fiduciario. Il beneficiario può essere una persona fisica, una persona giuridica o una costruzione giuridica. Tutti i trust diversi da quelli che perseguono scopi di pubblica utilità o i trust regolamentari autorizzati a scopi non caritativi devono avere beneficiari identificabili. Mentre i trust devono sempre avere un beneficiario definitivamente identificabile, i trust potrebbero non avere beneficiari esistenti definiti ma solo detentori di poteri fino a che una persona non venga autorizzata come beneficiario ai fini di reddito o di capitale alla scadenza di un periodo definito, noto come periodo di accumulazione. Tale periodo, in genere, coincide con il periodo di durata del trust, normalmente menzionato nell'atto costitutivo del trust come periodo del trust;*

*(b) nel contesto delle assicurazioni sulla vita o di altri investimenti collegati alla politica assicurativa, la persona fisica o giuridica, oppure la costruzione giuridica oppure la categoria di persone cui verranno corrisposti i proventi del contratto, qualora si verifichi un evento assicurato e coperto dal contratto.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Ai fini dell'applicazione della direttiva, è opportuno fornire una definizione di ciò che si considera "beneficiario di un contratto". Questo è l'approccio adottato dal GAFI nelle sue raccomandazioni, dove si fornisce una definizione specifica per contesti specifici.*

#### **Emendamento 236**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, **di attività criminose quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, o di elusione fiscale.**

Or. en

**Emendamento 237**

**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri, **conformemente alla valutazione dei rischi**, provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Or. en

**Emendamento 238**

**Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri, **seguito un approccio basato sui rischi**, provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva a professioni e categorie di attività economiche diverse dagli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di uso a fini di riciclaggio **o** di finanziamento del terrorismo.

Or. en

*Motivazione*

*La direttiva deve garantire che gli Stati membri non estendano l'ambito di applicazione della stessa senza fornire prove circostanziate che dimostrino che tali categorie presentano un rischio di riciclaggio. Diversamente, gli enti obbligati potrebbero essere tenuti a destinare risorse alle categorie di rischio che hanno un'esposizione al rischio di riciclaggio molto limitata o assente.*

**Emendamento 239**

**Graham Watson, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Lo Stato membro informa la Commissione se decide di estendere le disposizioni della presente direttiva ad altre professioni e categorie di attività economiche oltre a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Lo Stato membro informa la Commissione se decide di estendere le disposizioni della presente direttiva ad altre professioni e categorie di attività economiche oltre a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **e fornisce le prove necessarie per l'inclusione di tali professioni o categorie di attività economiche nell'ambito di applicazione della presente direttiva.**

Or. en

## Motivazione

*La direttiva deve garantire che gli Stati membri non estendano l'ambito di applicazione della stessa senza fornire prove circostanziate che dimostrino che tali categorie presentano un rischio di riciclaggio. Diversamente, gli enti obbligati potrebbero essere tenuti a destinare risorse alle categorie di rischio che hanno un'esposizione al rischio di riciclaggio molto limitata o assente.*

### Emendamento 240

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. La Banca europea per gli investimenti adotta e pubblica sul proprio sito web una politica antiriciclaggio, contenente procedure dettagliate che attuano le disposizioni della presente direttiva.***

Or. en

### Emendamento 241

**Cornelis de Jong**

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, ***a condizione che tali disposizioni non siano contrarie al diritto dell'UE, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati e dei consumatori e rispettino la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione europea per la salvaguardia***

*dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

Or. en

**Emendamento 242**  
**Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Emendamento*

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva, ***a condizione che tali disposizioni siano pienamente conformi all'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare per quanto concerne le norme dell'Unione sulla protezione dei dati e la tutela dei diritti fondamentali come sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali disposizioni non impediscono indebitamente ai consumatori di accedere ai servizi finanziari, e non costituiscono un ostacolo al funzionamento del mercato unico.***

Or. en

**Emendamento 243**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati

*Emendamento*

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati

membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva ***a condizione che tali disposizioni non impediscano indebitamente ai consumatori di accedere ai servizi finanziari e non costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato unico.***

Or. en

**Emendamento 244**  
**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Equivalenza***

***1. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 58 bis, decisioni sul riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza delle giurisdizioni al di fuori dell'Unione che rispettano le norme minime di buon governo in materia fiscale, stabilite dalla raccomandazione della Commissione C(2012) 8805 ed equivalenti ai requisiti minimi della presente direttiva.***

***2. Dal gennaio 2018, le società o entità giuridiche, inclusi trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici simili, per assetto o funzioni, esistenti o futuri, istituiti o gestiti secondo la legislazione di giurisdizioni al di fuori dell'Unione, non ritenuti conformi ed equivalenti, non potranno operare nell'Unione.***

Or. en

## Emendamento 245

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

### Proposta di direttiva

#### Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") **emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.**

##### *Emendamento*

**1. La Commissione adotta tutte le misure opportune per identificare, comprendere e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che interessano il mercato interno, in particolare per quanto riguarda le attività transfrontaliere, in collaborazione con l'Europol, il comitato europeo delle unità di informazione finanziaria, l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), oltre a qualunque altra autorità competente.**

##### **2. La Commissione:**

**- provvede all'aggiornamento delle valutazioni dei rischi**

**- rende i risultati di tali valutazioni accessibili agli Stati membri, all'EUROPOL, al comitato europeo delle unità di informazione finanziaria, ad ABE, AEAP, AESFEM e a tutte le altre autorità competenti, conformemente al paragrafo 1;**

**- rende i risultati di tali valutazioni accessibili ai professionisti assoggettati, affinché possano effettuare e gestire la propria valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**

**3. Per affrontare i rischi identificati e determinare le misure di vigilanza idonee da attuare, la Commissione adotta gli atti necessari, conformemente alla procedura**

*prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011.*

***4. La Commissione è assistita dal comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo (in seguito denominato "il comitato"). Il comitato deve essere ascoltato nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011.***

***5. Gli Stati membri possono attuare misure più rigorose di quelle previste dal paragrafo 4.***

Or. fr

#### *Motivazione*

*Le modifiche proposte all'attuale articolo 6 intendono rafforzare gli obblighi relativi all'analisi sovranazionale dei rischi. Non basta conferire un ruolo esclusivo alle autorità europee di vigilanza per effettuare tale analisi sovranazionale dei rischi ed è importante tenere conto dell'implicazione di altre parti interessate in tale processo (in particolare gli attori non finanziari). I risultati dell'analisi consentiranno alla Commissione di tenere conto dei rischi identificati e di decidere le misure di vigilanza da adottare, attraverso l'adozione degli atti di applicazione idonei (come ad esempio atti delegati). Nel caso di scarsi rischi identificati dalla Commissione, gli Stati membri possono adottare misure più rigorose a livello nazionale.*

#### **Emendamento 246**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

*L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.*

##### *Emendamento*

***La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel mercato interno entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva.***

***La relazione della Commissione tratta almeno i seguenti aspetti:***

***(a) l'identificazione delle aree del mercato interno maggiormente esposte al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;***

***(b) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore non finanziario;***

***(c) il ruolo delle banconote da 500 EUR nelle attività criminose e nel riciclaggio e gli effetti di una possibile interruzione dell'emissione di dette banconote nell'area dell'euro;***

***(d) i rischi dei servizi di gioco d'azzardo.***

***Ai fini del comma 1, l'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

## **Emendamento 247**

**Burkhard Balz**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Testo della Commissione*

***L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano***

##### *Emendamento*

***La Commissione fornisce una valutazione a livello europeo circa l'identificazione, la comprensione e l'analisi dei rischi di fenomeni transfrontalieri, di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno. Al fine di preparare ed elaborare la valutazione, la***

*un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.*

*Commissione è assistita dal gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (in seguito denominato "EGMLTF") e include il parere dell'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP"), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM"), del garante europeo della protezione dei dati, del comitato delle unità di informazione finanziaria europea, del gruppo di lavoro "articolo 29", di Europol e di altre autorità competenti.*

Or. en

**Emendamento 248**  
**Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.*

*Emendamento*

*La Commissione fornisce una valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno. Nel fornire tale valutazione, la Commissione consulta gli Stati membri, tiene conto del parere congiunto dell'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP"), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") e consulta la piattaforma delle UIF dell'UE, il GEPD, il gruppo di lavoro "articolo 29", Europol e le altre autorità competenti.*

**Emendamento 249****Nils Torvalds, Olle Schmidt, Bill Newton Dunn, Graham Watson****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.

*Emendamento*

L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno. ***Il parere congiunto include le proposte sulle norme minime per la valutazione dei rischi da condursi da parte delle autorità nazionali competenti. Tali norme minime sono elaborate in collaborazione con gli Stati membri e coinvolgono l'industria e le altre parti interessate attraverso consultazioni pubbliche e riunioni private delle parti interessate.***

**Emendamento 250****Graham Watson****Proposta di direttiva****Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione*

L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito

*Emendamento*

L'Autorità bancaria europea (in seguito denominata "ABE"), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (in seguito

denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.

denominata "AEAP") e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in seguito denominata "AESFEM") emanano un parere congiunto sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che pesano sul mercato interno.

*Nell'elaborazione del parere congiunto, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assicurano di tenere conto delle informazioni fornite dagli enti obbligati di cui all'articolo 2 della presente direttiva.*

Or. en

**Emendamento 251**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La valutazione del rischio ha carattere globale e comprende almeno una stima generale del fenomeno del riciclaggio di denaro, la valutazione dei rischi in ciascuno dei settori interessati, i mezzi più diffusi fra la criminalità per riciclare i proventi illeciti e le raccomandazioni alle autorità competenti sulla distribuzione efficace delle risorse.*

Or. en

**Emendamento 252**  
**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il parere è emanato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente*

*soppresso*

*direttiva.*

Or. en

**Emendamento 253**  
**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il parere è emanato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*soppresso*

Or. fr

**Emendamento 254**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il parere è emanato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*La valutazione dei rischio è emanata con cadenza semestrale a partire da [l'anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva] o, se del caso, con maggiore frequenza.*

Or. en

**Emendamento 255**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Il parere è emanato entro **2 anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Il parere è emanato entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

**Emendamento 256**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Al fine di contrastare i rischi identificati e garantire gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la Commissione adotta atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE utilizzando i riscontri delle regolari valutazioni dei rischi.*

*Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Or. en

**Emendamento 257**  
**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. Ai fini del paragrafo 1, Europol presenta un parere sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che si ripercuotono sul mercato interno, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Or. en

**Emendamento 258**

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. La Commissione mette il parere a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**

**soppresso**

Or. fr

**Emendamento 259**

Sven Giegold, Rui Tavares

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La Commissione mette **il parere** a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per **assisterli nell'**individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. La Commissione:

**- aggiorna la valutazione,**

**- mette i risultati della propria valutazione dei rischi pubblicamente** a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per **l'**individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **e per consentire alle altre parti interessate, inclusi i legislatori, di comprendere meglio i rischi finanziari,**

**- mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni che consentono loro di effettuare le valutazioni dei rischi di**

*riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

*La Commissione è assistita dal comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito "il comitato"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

*Laddove la Commissione individui rischi elevati a livello europeo, le normative degli Stati membri in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo devono essere adeguate a detti rischi. Fatte salve le eventuali altre misure adottate a livello nazionale dagli Stati membri per gestire e mitigare detti rischi, la Commissione ha la facoltà di prescrivere agli Stati membri di adottare misure più severe di adeguata verifica per gestire e mitigare i rischi. Gli Stati membri assicurano che gli enti finanziari e le attività e professioni non finanziarie designate considerino tali misure più severe di adeguata verifica per condurre e gestire le proprie valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

*Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la Commissione assicura che gli Stati membri abbiano effettivamente considerato la sua valutazione dei rischi nell'elaborazione delle proprie normative in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.*

Or. en

**Emendamento 260**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione **mette il parere a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.**

*Emendamento*

2. La Commissione **elabora una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sui riscontri delle regolari valutazioni dei rischi e sulle azioni intraprese sulla base di tali riscontri.**

Or. en

**Emendamento 261**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione mette **il parere** a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

2. La Commissione mette **la relazione e i pareri di cui all'articolo 1, commi 2 e 1 bis (nuovo)**, a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Or. en

**Emendamento 262**

**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione mette il parere a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

2. La Commissione mette il parere **pubblicamente** a disposizione degli Stati membri e degli enti obbligati per assisterli nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**Emendamento 263**  
**Arlene McCarthy**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione mette il parere a disposizione *degli* Stati membri e *degli* enti obbligati *per assisterli* nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

2. La Commissione mette il parere a disposizione *del pubblico per assistere gli* Stati membri e gli enti obbligati nell'individuazione, gestione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

**Emendamento 264**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) Il parere e le norme minime sono aggiornati su base biennale.*

**Emendamento 265**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Al fine di garantire un'applicazione coerente delle misure tese a contrastare i*

*rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, l'EGMLTF ha la facoltà di analizzare le valutazioni dei rischi realizzate dagli Stati membri qualora tali valutazioni affrontino aspetti pertinenti per il mercato interno. L'EGMLTF fornisce un parere sull'adeguatezza delle valutazioni e approva orientamenti per azioni ulteriori. Qualora gli Stati membri non si attengano agli orientamenti dell'EGMLTF, la Commissione emana raccomandazioni per l'adozione di misure specifiche in linea con gli obiettivi e gli obblighi di cui alla presente direttiva.*

Or. en

**Emendamento 266**  
**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 6 bis*

*Comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*

*1. La Commissione assicura che le normative nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo degli Stati membri adottate sulla base della presente direttiva siano effettivamente conformi al quadro giuridico europeo e attuate.*

*2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, e, ove pertinente, dalle autorità di vigilanza europee e da altre autorità competenti*

*europee.*

***3. Le valutazioni delle normative nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 vengono condotte senza pregiudizio delle valutazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale o dei gruppi regionali costituiti sul modello GAFI.***

***4. Gli Stati membri includono nelle proprie normative nazionali in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo tutti gli elenchi di paesi pubblicati dal GAFI direttamente applicabili nella normativa nazionale.***

***5. Gli Stati membri adottano le contromisure appropriate se così richiesto dal GAFI. Tali contromisure sono efficaci e proporzionate ai rischi e includono almeno una delle misure di cui all'allegato [IV].***

***6. Gli Stati membri richiedono ai propri enti finanziari di applicare misure più severe di adeguata verifica alle persone fisiche e giuridiche e agli enti finanziari dei paesi di cui al paragrafo 4. Le misure rafforzate di adeguata verifica applicate sono efficaci e proporzionate ai rischi e includono una delle misure di cui all'allegato [V].***

***7. Gli Stati membri hanno la facoltà di attuare le disposizioni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo anche in assenza di richiesta specifica da parte del GAFI nei confronti di paesi terzi. In tal caso, gli Stati membri interessati informano le AEV e la Commissione dell'identità di tale paese terzo e della natura delle contromisure adottate.***

***8. Il comitato per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo assicura un livello minimo di coordinamento delle azioni intraprese***

*dagli Stati membri in relazione alle misure più severe di adeguata verifica e alle contromisure adottate nei confronti dei paesi terzi di cui al paragrafo 4.*

Or. en

**Emendamento 267**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 6 bis*

- 1. Ferme restando le procedure di infrazione previste dal trattato sull'Unione europea, la Commissione provvede affinché le norme nazionali adottate in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dagli Stati membri sulla base della presente direttiva siano attuate in modo efficace e conforme al quadro europeo.*
- 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato e, se del caso, dall'EUROPOL, dal comitato europeo delle unità di informazione finanziaria, dall'ABE, dall'AEAP, dall'AESFEM e da qualunque altra autorità europea competente, conformemente al paragrafo 1.*
- 3. Le valutazioni delle norme nazionali adottate nell'ambito della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo previste dal paragrafo 1 vengono effettuate senza che ciò osti alle valutazioni condotte dal gruppo di azione finanziaria o da MONEYVAL.*

Or. fr

## Motivazione

*Per completare le disposizioni relative all'analisi sovranazionale dei rischi, la proposta di direttiva deve essere rafforzata dall'introduzione di un riferimento a una valutazione europea dei regimi nazionali di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È essenziale per il mercato interno affidare un ruolo attivo alla Commissione per valutare la conformità al quadro europeo delle legislazioni nazionali adottate per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Tale valutazione da parte dell'Unione sarà incentrata sull'attuazione effettiva della direttiva e non duplicherà le valutazioni già effettuate, tra l'altro, dal gruppo di azione finanziaria.*

### **Emendamento 268**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 6 ter*

***1. Ogni Stato membro deve riferire al comitato i risultati delle analisi dei rischi indicate all'articolo 7, paragrafo 1, sin dalla sua prima riunione. Gli altri Stati membri sono incoraggiati a fornire qualunque informazione supplementare, ove necessario, allo Stato membro che effettua l'analisi dei rischi.***

***2. Per consentire un'adozione coerente delle politiche, il comitato deve effettuare un esame attento della analisi dei rischi che riguardano questioni particolarmente importanti per il mercato interno.***

***3. Sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2, il comitato decide in merito al carattere specifico dei suddetti rischi e delle eventuali correzioni o modifiche necessarie per integrare detta analisi. Qualora uno Stato membro non prenda atto degli orientamenti forniti dal comitato, ciò può comportare raccomandazioni da parte della Commissione di intraprendere misure specifiche, in linea con gli obiettivi e gli***

## ***obblighi della direttiva.***

Or. fr

### *Motivazione*

*Pur sostenendo l'approccio basato sui rischi e la necessità di tenere in considerazione le specificità nazionali di ogni Stato membro, è altrettanto importante prevedere meccanismi tesi a rafforzare la coerenza tra le diverse decisioni nazionali. Si tratta di un'esigenza fondamentale per il mercato interno e per una lotta efficace al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La presente proposta intende istituire un processo che consenta di garantire il coordinamento ex-ante (ovvero prima dell'adozione delle politiche nazionali sulla base delle analisi dei rischi effettuate a livello nazionale) quando siano stati identificati scarsi rischi, e di condividere le informazioni pertinenti, senza essere, peraltro, prescrittiva. La valutazione delle analisi dei rischi nazionali da parte del comitato è intesa come un meccanismo flessibile di scambio di informazioni e di elaborazione delle analisi. Gli Stati membri saranno incoraggiati a modificare le rispettive analisi in determinati casi.*

### **Emendamento 269**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano e tiene aggiornata la valutazione.

##### *Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro adotta opportune misure per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano e tiene aggiornata la valutazione. ***Tale valutazione è conforme, ma non limitata, alle norme minime di cui all'articolo 6, paragrafo 1.***

Or. en

### **Emendamento 270**

**Monika Hohlmeier**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 7 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità è notificata alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, all'AESFEM e agli altri Stati membri.

*Emendamento*

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità che coordini la risposta nazionale ai rischi di cui al paragrafo 1. L'identità di tale autorità è notificata alla Commissione, all'ABE, all'AEAP, **a Europol e** all'AESFEM e agli altri Stati membri.

Or. en

*Motivazione*

*Secondo l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2009/371/GAI), la lotta contro le attività illecite di riciclaggio rientra nelle competenze di Europol.*

**Emendamento 271**

**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Esperti della Commissione effettuano revisioni dei conti generali e specifiche negli Stati membri. La Commissione può nominare esperti degli Stati membri che assistano i propri esperti. Le revisioni generali e specifiche sono organizzate in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri. Le revisioni sono effettuate su base regolare. Per promuovere l'efficienza e l'efficacia delle revisioni, la Commissione, prima di effettuarle, può chiedere agli Stati membri di fornire, non appena possibile, copie aggiornate dei piani di controllo nazionali.***

***La Commissione elabora, per ciascun controllo effettuato, una relazione sui risultati. Tale relazione, se del caso, contiene raccomandazioni agli Stati***

*membri per una migliore normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. La Commissione mette le relazioni a disposizione del pubblico. Per le relazioni sui controlli effettuati in uno Stato membro, la Commissione fornisce alla pertinente autorità competente un progetto di relazione per eventuali osservazioni, delle quali tiene conto nella stesura della relazione definitiva e che pubblica insieme a quest'ultima.*

*La Commissione stabilisce un programma di controllo annuale, lo comunica anticipatamente agli Stati membri e riferisce sui suoi risultati.*

*Gli Stati membri:*

*(a) assicurano un seguito appropriato alle raccomandazioni risultanti dai controlli europei;*

*(b) forniscono tutta l'assistenza necessaria e tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;*

*(c) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e a tutte le informazioni, compresi i sistemi informatici, pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti.*

Or. en

*Motivazione*

*Equivalente al regolamento (CE) n. 882/2004*

**Emendamento 272**  
**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **possono valersi del parere** di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Emendamento*

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **tengono conto della relazione e dei pareri** di cui all'articolo 6 **e, se del caso, informano la Commissione in merito a eventuali variazioni identificate nella realizzazione delle valutazioni di cui al** paragrafo 1.

Or. en

**Emendamento 273**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **possono valersi** del parere di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Emendamento*

3. Nel condurre le valutazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri **si avvalgono** del parere di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Or. en

**Emendamento 274**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(a bis) identifica se del caso i settori o le aree che presentano un rischio trascurabile, limitato e più elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;**

Or. en

**Emendamento 275**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) usa la valutazione o le valutazioni per garantire una regolamentazione adeguata per ciascun settore o ambito e per il relativo rischio di riciclaggio;***

Or. en

**Emendamento 276**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(c) mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni che consentono loro di effettuare le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(c) mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni ***necessarie*** che consentono loro di effettuare le valutazioni dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ***e di sviluppare politiche, controlli e procedure adeguati per la gestione e mitigazione dei rischi.***

Or. en

**Emendamento 277**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. ***Su richiesta, gli*** Stati membri mettono i

5. ***Gli*** Stati membri mettono i risultati delle

risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM.

valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM.

Or. en

**Emendamento 278**  
**Bill Newton Dunn, Graham Watson, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP *e* dell'AESFEM.

*Emendamento*

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP, dell'AESFEM *e degli enti obbligati*.

Or. en

**Emendamento 279**  
**Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP *e* dell'AESFEM.

*Emendamento*

5. Su richiesta, gli Stati membri mettono i risultati delle valutazioni dei rischi a disposizione degli altri Stati membri, della Commissione, dell'ABE, dell'AEAP, dell'AESFEM *e di Europol*.

Or. en

## Emendamento 280

Frank Engel, Wim van de Camp

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rispettivi rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ***in particolare con l'introduzione di efficaci quadri di riferimento per la gestione dei rischi che includano modelli di sviluppo e attuazione nonché una convalida efficace***, tenendo conto di fattori di rischio quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.

Or. en

## Emendamento 281

Peter Simon

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato.

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati dispongano di politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell'Unione europea, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati. Le politiche, i controlli e le procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dell'ente obbligato ***e al rischio di riciclaggio e finanziamento del***

*terrorismo.*

Or. de

**Emendamento 282**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

*Emendamento*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti. ***In ogni caso, tali misure non consentono agli enti obbligati di chiedere ai consumatori di fornire più dati personali del necessario o di negare l'accesso ai servizi finanziari a determinate categorie di consumatori, sia a livello nazionale sia a livello transfrontaliero;***

Or. en

**Emendamento 283**  
**Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona

*Emendamento*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona

alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti. ***Tali misure non consentono agli enti obbligati di chiedere ai consumatori di fornire più dati personali del necessario o di negare l'accesso ai servizi finanziari a determinate categorie di consumatori, sia a livello nazionale sia a livello transfrontaliero;***

Or. en

#### **Emendamento 284**

**Frank Engel, Wim van de Camp**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

##### *Emendamento*

(a) l'elaborazione di politiche, procedure e controlli interni, tra cui ***pratiche di riferimento per la gestione dei rischi,*** adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità (ivi inclusa, se consona alle dimensioni e alla natura dell'attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale) e indagine preventiva sui dipendenti;

Or. en

#### **Emendamento 285**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Qualora in virtù della natura e delle dimensioni dell'ente obbligato non possano essere soddisfatti gli obblighi di cui al paragrafo 4 e/o il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia trascurabile, gli Stati membri hanno facoltà di stabilire obblighi meno stringenti rispetto a quelli di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri ne informano la Commissione.***

Or. de

**Emendamento 286**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5 bis. Gli Stati membri e gli enti obbligati devono identificare e valutare i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che possono emergere in relazione all'uso di tecnologie nuove o in evoluzione e di nuove pratiche commerciali, compresi nuovi meccanismi di distribuzione, per prodotti nuovi o preesistenti. Nel caso degli enti obbligati, occorre che la valutazione dei rischi preceda il lancio di nuovi prodotti, di nuove pratiche commerciali o dell'uso di tecnologie nuove o in evoluzione. Essi devono adottare misure appropriate per gestire e mitigare tali rischi.***

Or. en

**Emendamento 287**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 8 bis*

*Politica off-shore*

- 1. Al fine di sviluppare un approccio comune e politiche comuni nei confronti delle giurisdizioni non cooperative che presentano carenze nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, gli Stati membri approvano e adottano periodicamente l'elenco dei paesi pubblicato dal GAFI.*
- 2. La Commissione coordina le attività preparatorie a livello europeo sull'identificazione di paesi terzi con gravi carenze strategiche nelle loro normative in materia di antiriciclaggio che mettono notevolmente a rischio il sistema finanziario dell'Unione europea, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato III, paragrafo 3.*
- 3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per stabilire un elenco di paesi come previsto dal paragrafo 2.*
- 4. La Commissione controlla regolarmente l'evoluzione della situazione nei paesi definiti al paragrafo 2 sulla base dei criteri di cui all'allegato III, paragrafo 3 e, se del caso, rivede l'elenco di cui al paragrafo 3.*

Or. en

**Emendamento 288**  
**Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti *o* libretti di deposito anonimi. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei conti *o* libretti di deposito anonimi esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

*Emendamento*

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti ***anonimi e libretti di deposito anonimi o di rilasciare carte di pagamento anonime***. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei conti ***anonimi, libretti di deposito anonimi o carte di pagamento anonime*** esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

Or. en

**Emendamento 289**  
**Sven Giegold, Rui Tavares**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti *o* libretti di deposito anonimi. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei conti *o* libretti di deposito anonimi esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

*Emendamento*

Gli Stati membri vietano agli enti creditizi e finanziari di tenere conti *o* libretti di deposito anonimi ***o di emettere moneta elettronica senza identificare e verificare il detentore di moneta elettronica***. Gli Stati membri prescrivono in tutti i casi che ai titolari e beneficiari dei conti *o* libretti di deposito anonimi esistenti siano applicati gli obblighi di adeguata verifica della clientela al più presto, e comunque prima di qualsiasi loro uso.

Or. en

**Emendamento 290**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) quando eseguono operazioni **occasional**i d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

*Emendamento*

(b) quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Or. de

**Emendamento 291**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

(c) sulle persone fisiche o giuridiche che negoziano in beni, quando eseguono operazioni **occasional**i in contanti d'importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

*Emendamento*

(c) sulle persone fisiche o giuridiche che negoziano in beni, quando eseguono operazioni in contanti d'importo pari o superiore a 7 500 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Or. de

## Emendamento 292

Markus Ferber, Manfred Weber, Frank Engel

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, **quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2.000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;**

##### *Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo

Or. de

## Emendamento 293

Sari Essayah, Sampo Terho

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

##### *Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate. ***Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di adeguata verifica della clientela determinati servizi di gioco d'azzardo, laddove il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose è minimo in virtù delle basse poste e delle modalità con cui sono prestati i servizi di gioco d'azzardo, che li rendono quindi un metodo poco pratico e inefficiente per riciclare i proventi di attività criminose;***

*Motivazione*

*Si potrebbe pensare che una persona giochi con un secchiello pieno di monete alle slot machine e sia teoricamente in grado di giocare più di 2 000 EUR al giorno, ma si tratterebbe di un modo alquanto poco pratico di riciclare il denaro che non richiede l'adozione di misure di adeguata verifica.*

**Emendamento 294****Graham Watson, Nils Torvalds, Bill Newton Dunn****Proposta di direttiva****Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d***Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

*Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

***Secondo le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di adeguata verifica della clientela determinati servizi di gioco d'azzardo, laddove il rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo è minimo in virtù delle basse poste o delle modalità con cui sono prestati i servizi di gioco d'azzardo, che li rendono quindi un metodo poco pratico e inefficiente per riciclare i proventi di attività criminose;***

## Emendamento 295

Jean-Paul Gauzès, Sophie Auconie

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) sui **prestatori di servizi di gioco d'azzardo**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

##### *Emendamento*

(d) sui **casinò**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; **sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo online, quando instaurano il rapporto d'affari; sui prestatori di altri servizi di gioco d'azzardo, al momento del versamento di vincite di almeno 3 000 EUR;**

Or. fr

## Emendamento 296

Antonio Masip Hidalgo

### Proposta di direttiva

#### Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di **servizi di gioco d'azzardo**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

##### *Emendamento*

(d) **sugli operatori di casinò**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; **sul gioco d'azzardo online, quando si instaura il rapporto d'affari; su altri prestatori di servizi di gioco d'azzardo, per quanto riguarda il pagamento dei premi di valore pari o superiore a 2 000 EUR;**

Or. es

### Motivazione

*Occorre distinguere tra i vari tipi di gioco a seconda dell'entità del rischio che possano essere utilizzati per il riciclaggio di denaro. Non è giustificato esigere dai prestatori di servizi di gioco il controllo dei pagamenti di premi di valore inferiore a 2 000 EUR che appaiono collegati che presentano un basso rischio. Tale obbligo sarebbe molto difficile da rispettare per i prestatori, e inoltre questa non è un'opzione attraente per i riciclatori, in quanto dovrebbero pagare un sovrapprezzo e perché la necessità di avvalersi di un gran numero di venditori aumenta il rischio di possibili denunce.*

### **Emendamento 297** **Rosa Estaràs Ferragut**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di **servizi di gioco d'azzardo**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

##### *Emendamento*

(d) **sugli operatori di casinò**, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate; **sul gioco d'azzardo online, quando si instaura il rapporto d'affari; su altri prestatori di servizi di gioco d'azzardo, per quanto riguarda il pagamento dei premi di valore pari o superiore a 2 000 EUR;**

Or. es

### Motivazione

*Occorre distinguere tra i vari tipi di gioco a seconda del rischio che possa essere utilizzati per il riciclaggio di capitali. Non è giustificato esigere dai prestatori di servizi di gioco il controllo dei pagamenti di premi di valore inferiore a 2 000 EUR che appaiono collegati che presentano un basso rischio. Tale obbligo sarebbe difficile da rispettare per i prestatori, e inoltre questa non è un'opzione attraente per i riciclatori, in quanto dovrebbero pagare un sovrapprezzo e perché la necessità di avvalersi di un gran numero di venditori aumenta il rischio di possibili denunce.*

**Emendamento 298**  
**Diogo Feio**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a **2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;**

*Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo, **considerato singolarmente**, pari o superiore a **2000 EUR;**

Or. pt

**Emendamento 299**  
**Pablo Zalba Bidegain**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a **2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;**

*Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a **3000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;**

Or. es

**Emendamento 300**  
**Sampo Terho**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a **2 000 EUR, indipendentemente dal fatto**

*Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a **3000 EUR, indipendentemente dal fatto**

che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Or. en

**Emendamento 301**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni **occasionalmente** d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

*Emendamento*

(d) sui prestatori di servizi di gioco d'azzardo, quando eseguono operazioni d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;

Or. de

**Emendamento 302**  
**Markus Ferber, Manfred Weber, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**- quando eseguono operazioni occasionali d'importo pari o superiore a 2 000 EUR, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita in un'unica soluzione o con diverse operazioni che appaiono collegate;**

Or. de

### **Emendamento 303**

**Markus Ferber, Manfred Weber, Frank Engel**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 2 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***- fatta eccezione per i casi in cui si tratti di giochi di lotteria offerti da imprese di proprietà dello Stato con percentuali di vincita media basse (e in ogni caso inferiori al 55%); in questo caso gli obblighi di adeguata verifica si applicano a vincite di importo pari o superiore a 2°000 EUR.***

Or. de

*Motivazione*

*La proposta della Commissione non distingue tra offerte di gioco d'azzardo con elevato rischio di riciclaggio di denaro e quelle con basso rischio. Ciò contravviene all'approccio basato sul rischio che è alla base della proposta. L'accento dovrebbe essere posto su quei giochi che in ragione delle elevate percentuali di vincita e di altre caratteristiche menzionate nell'emendamento sono interessanti per coloro che intendono riciclare denaro. Ciò non si applica alle imprese di proprietà dello Stato con basse percentuali di vincita.*

### **Emendamento 304**

**Jürgen Klute**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) ogni qualvolta si costituisca una società.***

Or. en

**Emendamento 305**  
**Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) ogni qualvolta si costituisca una società.***

Or. en

**Emendamento 306**  
**Monica Luisa Macovei**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(f bis) ogni qualvolta si costituisca una società.***

Or. en

**Emendamento 307**  
**Burkhard Balz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 10 bis.***

***Moneta elettronica***

***Gli Stati membri possono, sulla base di un rischio basso comprovato, esimere gli enti obbligati dall'obbligo di adeguata verifica della clientela per quanto riguarda la moneta elettronica secondo la definizione dell'articolo 2, punto 2 della direttiva 2009/110/CE alle seguenti condizioni:***

*(i) lo strumento di pagamento non è ricaricabile, e l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non eccede 100 EUR sia che la transazione sia eseguita in un'unica operazione o che si effettui in diverse operazioni che appaiono collegate; e*

*(ii) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni e servizi, e*

*(iii) la moneta elettronica emessa non può essere finanziata con moneta elettronica di un altro emittente, e*

*(iv) il rimborso in contanti e il ritiro di contanti è vietato, a meno che non si mettano in atto politiche e procedure adeguate e appropriate sul rimborso in contanti e il ritiro di contanti e non si rispettino gli obblighi di conservazione dei documenti.*

*Nel caso di cui al punto i), gli Stati membri possono innalzare la soglia di 100 EUR fino a 250 EUR per le transazioni di pagamento nazionali.*

Or. en

**Emendamento 308**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 10 bis*

*1. Gli Stati membri non richiedono agli enti obbligati di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela relativamente alla moneta elettronica, come definita all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se sono soddisfatte tutte le seguenti*

*condizioni:*

*(a) lo strumento di pagamento non è ricaricabile;*

*(b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo elettrico non eccede 250 EUR, e gli Stati membri possono innalzare tale limite fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento che possono essere utilizzati solo in quello specifico Stato membro;*

*(c) lo strumento di pagamento è utilizzato esclusivamente per acquistare beni o servizi;*

*(d) lo strumento di pagamento non può essere finanziato con moneta elettronica.*

*2. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di adeguata verifica della clientela siano sempre rispettati prima del rimborso del valore monetario della moneta elettronica per un importo superiore a 250 EUR.*

Or. en

**Emendamento 309**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente;

*Emendamento*

(a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente; *è tuttavia severamente vietato imporre al cliente di risiedere o di dimostrare di avere legami con il paese in cui viene istituito il rapporto d'affari o viene eseguita l'operazione;*

Or. en

**Emendamento 310**  
**Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) È vietato imporre al cliente di risiedere o di dimostrare di avere legami con il paese in cui viene istituito il rapporto d'affari o viene eseguita l'operazione.***

Or. en

**Emendamento 311**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b) identificare il titolare effettivo e*** adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi ***egli sia***, il che implica, per le persone giuridiche e per i trust ***ed*** istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ***ragionevoli*** per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

***(b) oltre all'identificazione dei titolari effettivi elencati nel registro pubblico a norma dell'articolo 29,*** adottare misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano ***assolutamente*** certi di sapere chi ***essi siano***, il che implica, per le persone giuridiche e per i trust, ***fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri*** istituti giuridici analoghi, ***esistenti o futuri***, l'adozione di ***tutte le*** misure ***necessarie*** per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

Or. en

**Emendamento 312**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

(b) identificare il titolare effettivo e adottare misure **ragionevoli** per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche e per i trust ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

*Emendamento*

(b) identificare il titolare effettivo e adottare **le** misure **necessarie** per verificarne l'identità, in modo che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di sapere chi egli sia, il che implica, per le persone giuridiche e per i trust ed istituti giuridici analoghi, l'adozione di misure ragionevoli per comprendere l'assetto proprietario e di controllo del cliente;

Or. en

**Emendamento 313**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

(d) controllare **continuamente** il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

*Emendamento*

(d) controllare il rapporto d'affari, anche esercitando un controllo sulle operazioni concluse durante tutta la sua durata, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'ente o la persona ha del proprio cliente, della sua attività e del suo profilo di rischio, con riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, e tenere aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Or. de

**Emendamento 314**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti rivolti alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, sui tipi di documenti, dati e informazioni che possono essere richiesti al cliente e al titolare effettivo e strettamente necessari a norma del presente articolo. Tali orientamenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva;***

Or. en

**Emendamento 315**  
**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Gli enti obbligati sono inoltre tenuti, quando applicano le misure di cui alle lettere a) e b), a verificare che qualunque persona che sostenga di agire per conto del cliente sia autorizzata in tal senso e a identificare e verificare l'identità di questa persona.***

Or. en

**Emendamento 316**  
**Hubert Pirker**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di tener conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di tener conto almeno delle variabili di cui all'allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Le piccole e medie imprese possono essere esonerate da quest'obbligo se a tali enti obbligati non può essere imposta una valutazione continua dei rischi perché sproporzionata alla luce delle dimensioni del rapporto d'affari.*

Or. de

**Emendamento 317**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. La raccolta di dati personali è limitata allo stretto necessario per conformarsi ai requisiti della presente direttiva. In particolare, occorre che il trattamento successivo a scopi commerciali sia severamente vietato.*

Or. en

**Emendamento 318**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri **possono** consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri **devono** consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari **o durante l'esecuzione dell'operazione per gli enti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 e, in ogni caso, prima del pagamento di un'eventuale vincita**, se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

Or. fr

**Emendamento 319**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

*Emendamento*

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, **dopo aver informato la Commissione**, consentire che l'accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia completato durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere il corso normale dell'attività e se il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo è scarso. In tali situazioni le procedure in questione sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

**Emendamento 320**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i clienti nuovi, ma anche, *al momento opportuno*, ai clienti già acquisiti in funzione del rischio presente, compreso in caso di mutamento della situazione del cliente.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i clienti nuovi, ma anche ai clienti già acquisiti in funzione del rischio presente, compreso in caso di mutamento della situazione del cliente.

**Emendamento 321**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*1. Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori non a rischio o a basso rischio, lo Stato membro in questione può esonerare gli enti obbligati dall'adeguata verifica della clientela. L'esenzione deve essere motivata e limitata ad attività commerciali specifiche e/o a enti obbligati definiti.*

*2. Lo Stato membro ne informa la Commissione.*

## Motivazione

*Nei settori nei quali, in virtù delle misure e delle disposizioni adottate dai singoli Stati, non sussiste il rischio o sussiste un rischio trascurabile di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, è necessario prevedere la possibilità di esonerare gli enti obbligati dall'obbligo di adeguata verifica, nel quadro di un approccio basato sul rischio.*

### **Emendamento 322**

**Markus Ferber, Manfred Weber, Frank Engel**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

##### *Emendamento*

1. Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro in questione può consentire agli enti obbligati di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. ***Per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo la cui percentuale di vincita media è superiore al 90% non sono previsti obblighi semplificati di adeguata verifica.***

Or. de

## Motivazione

*La proposta della Commissione non distingue tra offerte di gioco d'azzardo con elevato rischio di riciclaggio di denaro e quelle con basso rischio. Ciò contravviene all'approccio basato sul rischio che è alla base della proposta. L'accento dovrebbe essere posto su quei giochi che in ragione delle elevate percentuali di vincita e di altre caratteristiche menzionate nell'emendamento sono interessanti per coloro che intendono riciclare denaro. Ciò non si applica agli operatori statali con basse percentuali di vincita.*

### **Emendamento 323**

**Nils Torvalds, Graham Watson, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. In deroga all'articolo 10, lettere a), b) e f), all'articolo 11, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:***

Or. en

**Emendamento 324**

**Nils Torvalds, Graham Watson, Bill Newton Dunn, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 1 bis – punto 1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1) moneta elettronica, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE,***

Or. en

**Emendamento 325**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 1 bis – punto 2 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;*

Or. en

**Emendamento 326**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Prima di applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, gli enti obbligati verificano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio.*

*soppresso*

Or. de

**Emendamento 327**  
**Graham Watson, Nils Torvalds**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 13 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2. Prima di applicare gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, gli enti obbligati verificano che il rapporto con il cliente o l'operazione presenti un basso grado di rischio.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*L'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela deve essere determinata sulla base di una valutazione a livello del paese, e non caso per caso, in cui si verifichi ogni rapporto con il cliente o operazione come per le normali procedure di adeguata verifica. L'inclusione di tale riferimento nell'articolo 13, paragrafo 2, di fatto, non consentirebbe l'applicazione degli obblighi semplificati di adeguata diligenza.*

#### **Emendamento 328**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino **sull'operazione o sul rapporto** d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati esercitino **sulle operazioni o sui rapporti** d'affari un controllo sufficiente a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette.

Or. de

#### **Emendamento 329**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri elaborano orientamenti concernenti le misure minime che gli enti obbligati sono tenuti ad adottare, ad eccezione degli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.**

Or. de

**Emendamento 330**

**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli enti obbligati devono identificare i loro clienti e i titolari effettivi di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 11, lettere a) e b), prima di classificare un rapporto d'affari come "situazione a rischio ridotto".**

Or. en

**Emendamento 331**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli enti obbligati devono identificare i loro clienti e i titolari effettivi di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 11, lettere a) e b), prima di classificare un rapporto d'affari come**

*"situazione a rischio ridotto".*

Or. en

### **Emendamento 332**

**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

##### *Emendamento*

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

### **Emendamento 333**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità

##### *Emendamento*

L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità

competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni in cui sono opportuni obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Sono tenute in particolare considerazione la natura e le dimensioni dell'attività economica e, ove opportuno e proporzionato, sono previste misure specifiche. Tali orientamenti sono emanati entro **18 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. de

#### **Emendamento 334**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare, **per quanto ragionevolmente possibile**, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente, **o che costituiscono reati fiscali equivalenti ad attività criminose ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera f), o che costituiscono una pianificazione fiscale aggressiva secondo la definizione della raccomandazione della Commissione C(2012) 8806**. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette. **Qualora un ente obbligato individui un'operazione**

***o un'attività insolita o sospetta, informa senza indugio le UIF di tutti gli Stati membri potenzialmente interessati.***

Or. en

**Emendamento 335**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare, ***per quanto ragionevolmente possibile***, il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri impongono agli enti obbligati di esaminare il contesto e la finalità di tutte le operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazione che non hanno uno scopo economico o legittimo evidente. In particolare, aumentano il grado e la natura del controllo sul rapporto d'affari, allo scopo di determinare se le operazioni o attività siano anomale o sospette.

Or. en

**Emendamento 336**  
**Nils Torvalds, Olle Schmidt, Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del

*Emendamento*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del

regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

### **Emendamento 337**

**Peter Simon**

#### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

##### *Emendamento*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **18 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. de

### **Emendamento 338**

**Timothy Kirkhope**

a nome del gruppo ECR

#### **Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **due anni** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

*Emendamento*

4. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM emanano orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli enti obbligati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2), in conformità con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, sui fattori di rischio da prendere in considerazione e/o sulle misure da adottare in situazioni che richiedono l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela. Tali orientamenti sono emanati entro **18 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

*Motivazione*

*Gli orientamenti per gli enti obbligati devono essere emanati almeno entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

**Emendamento 339**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 16 bis**

- 1. L'Unione europea adotta le contromisure o le misure rafforzate di adeguata verifica quando gli Stati sono invitati ad agire in tal senso dal GAFI.**
- 2. Gli Stati membri devono adottare contromisure o esigere dai loro enti creditizi ed enti finanziari l'applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica rafforzata quando sono invitati ad**

*agire in tale senso dal GAFI.*

*3. Le contromisure sono efficaci e proporzionate ai rischi e includono almeno una delle misure di cui all'allegato [IV].*

*4. Le misure rafforzate di adeguata verifica applicate sono efficaci e proporzionate ai rischi e includono almeno una delle misure di cui all'allegato [V].*

*5. Il comitato deve garantire il coordinamento delle azioni adottate dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.*

Or. fr

#### *Motivazione*

*Deve essere obbligatorio per tutti gli Stati membri applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela a tutte le operazioni che coinvolgono giurisdizioni non collaborative. Inoltre, le raccomandazioni 10 e 19 del GAFI (e le relative note interpretative) devono essere recepite a livello di Unione: la direttiva deve prevedere che le misure rafforzate di adeguata verifica previste dalla nota interpretativa della raccomandazione 10 (§20) offrano strumenti in grado di definire le misure che gli Stati membri devono applicare ai paesi inseriti nelle liste. La direttiva deve quantomeno prevedere che le contromisure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in caso d'invito del GAFI in tal senso siano incluse in una delle misure elencate al paragrafo 2 della nota interpretativa della raccomandazione 19. L'Unione europea deve farsi carico delle misure rafforzate di adeguata verifica del GAFI, ma essere anche libera di integrare tale verifica rafforzata con altre misure. Viene proposto, infine, di introdurre per ciascuno Stato membro l'obbligo di notificare alla Commissione le misure adottate nei confronti delle giurisdizioni non collaborative e, se del caso, nei confronti di uno Stato membro non compreso nelle liste.*

#### **Emendamento 340**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 16 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 16 ter***

**1. L'Unione europea può decidere l'adozione di contromisure o di misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di paesi non inseriti negli elenchi pubblicati dal GAFI.**

**2. Conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri possono adottare contromisure o esigere dai loro enti creditizi o enti finanziari l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di paesi non indicati come inadempienti dal GAFI.**

Or. fr

#### *Motivazione*

*La direttiva deve prevedere chiaramente la possibilità per gli Stati membri dell'Unione europea di adottare misure nei confronti di paesi non riportati nella lista della dichiarazione pubblica del GAFI, ma che siano stati identificati come fonti di rischio in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.*

#### **Emendamento 341**

**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

In caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri con enti di paesi terzi, gli Stati membri impongono agli enti creditizi, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

##### *Emendamento*

In caso di rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri con enti di paesi terzi **non soggetti a norme internazionali equivalenti**, gli Stati membri impongono agli enti creditizi, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

Or. en

**Emendamento 342**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per agevolare l'adempimento di tali obblighi, gli Stati membri istituiscono registri nazionali delle persone politicamente esposte.***

Or. en

**Emendamento 343**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone ***politicamente*** esposte nazionali o persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

Per le operazioni o i rapporti d'affari con persone esposte nazionali o persone che occupano o hanno occupato importanti cariche in organizzazioni internazionali, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 11, gli obblighi seguenti:

Or. de

**Emendamento 344**  
**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 19 bis***

*Gli Stati membri, in cooperazione con le organizzazioni internazionali, redigono un elenco di persone politicamente esposte a livello nazionale, incluse le persone residenti legalmente nei loro territori e che occupano o hanno occupato cariche importanti in un'organizzazione internazionale. L'elenco è accessibile alle autorità competenti e agli enti obbligati.*

*Gli Stati membri notificano le persone interessate quando le inseriscono nell'elenco o quando le eliminano dallo stesso.*

*I requisiti stipulati nel presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai loro obblighi di adeguata verifica della clientela, e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su tali informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.*

Or. en

**Emendamento 345**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 19 bis*

*Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per prevenire lo scambio di informazioni su persone pubblicamente esposte per fini commerciali.*

Or. en

**Emendamento 346**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone **politicamente** esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

*Emendamento*

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

Or. de

**Emendamento 347**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi seguenti:

*Emendamento*

Gli enti obbligati adottano misure ragionevoli, **in linea con l'approccio basato sui rischi**, per determinare se i beneficiari di un contratto di assicurazione vita o di altra assicurazione legata ad investimenti e/o, ove necessario, il titolare effettivo del beneficiario siano persone politicamente esposte. Tali misure sono adottate al più tardi al momento del pagamento o della cessione, per intero o in parte, del contratto. Laddove siano rilevati rischi maggiori, gli Stati membri impongono agli enti obbligati, oltre all'applicazione dei normali obblighi di adeguata verifica della clientela, gli

obblighi seguenti:

Or. en

*Motivazione*

*Per misure ragionevoli si deve intendere l'applicazione dell'approccio basato sui rischi, come raccomandato dal GAFI.*

**Emendamento 348**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che intrattengono notoriamente stretti legami con persone *politicamente* esposte.

*Emendamento*

Gli obblighi di cui agli articoli 18, 19 e 20 si applicano anche ai familiari o ai soggetti che intrattengono notoriamente stretti legami con persone esposte.

Or. de

**Emendamento 349**

**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e le UIF, forniscono agli enti obbligati le informazioni o gli strumenti necessari per identificare e verificare le persone politicamente esposte di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere da a) a f).***

***L'elenco è accessibile alle autorità competenti e agli enti obbligati.***

***I requisiti stipulati nel presente articolo non esonerano gli enti obbligati dai loro***

***obblighi di adeguata verifica della clientela, e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.***

Or. en

*Motivazione*

*Gli enti obbligati devono essere assistiti nell'identificazione di persone politicamente esposte dalle autorità che sono in possesso delle informazioni necessarie in tal senso. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili agli enti obbligati.*

**Emendamento 350**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 21 bis***

***Gli Stati membri, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali e le UIF, forniscono agli enti obbligati le informazioni o gli strumenti necessari per identificare e verificare le persone politicamente esposte di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere da a) a f).***

***L'elenco è accessibile alle autorità competenti e agli enti obbligati, ma non esime gli enti obbligati dai loro obblighi di adeguata verifica della clientela, e gli enti obbligati non si basano solo ed esclusivamente su tali informazioni quali elementi sufficienti a ottemperare a tali obblighi.***

Or. en

**Emendamento 351**  
**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 22 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di **occupare** importanti **cariche pubbliche** in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero cariche importanti in un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a 18 mesi.

*Emendamento*

Quando la persona di cui agli articoli 18, 19 e 20 ha cessato di **svolgere** importanti **funzioni** in uno Stato membro o in un paese terzo ovvero di occupare cariche importanti in un'organizzazione internazionale, gli enti obbligati sono tenuti ad analizzare il rischio che essa continua a costituire e ad applicare adeguate misure in funzione del rischio fino al momento in cui ritengono che tale rischio cessi. Il periodo di tempo in questione ha durata non inferiore a 18 mesi.

Or. de

**Emendamento 352**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 24 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi.

*Emendamento*

Gli Stati membri possono permettere agli enti obbligati di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, l'ente obbligato che ricorre a terzi mantiene la responsabilità finale dell'assolvimento di tali obblighi. ***Gli Stati membri inoltre, provvedono affinché tali parti terze possano anche essere ritenute responsabili per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 353**  
**Philippe De Backer**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2 o altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.

*Emendamento*

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono:

*(a) gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2; e*

*(b) altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2; e*

*(c) gli organi di autoregolamentazione come definiti all'articolo 33; e*

*(d) le organizzazioni associate e/o le federazioni che effettuano l'adeguata verifica dei loro membri;*

Or. en

**Emendamento 354**  
**Graham Watson**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2 *o* altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti *equivalenti a* quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.

*Emendamento*

1. Ai fini della presente sezione, per "terzi" s'intendono gli enti obbligati enumerati nell'articolo 2 *o* altri enti e persone situati negli Stati membri o in un paese terzo che applicano misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti *compatibili con* quelli previsti dalla presente direttiva e che sono soggetti a vigilanza circa il rispetto degli obblighi della presente direttiva in conformità al capo VI, sezione 2.

Or. en

**Emendamento 355**

**Peter Simon**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 25 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. *Gli Stati membri valutano* le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e *si informano reciprocamente e informano* la *Commissione* e l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi tali condizioni.

*Emendamento*

2. *La Commissione valuta* le informazioni disponibili sul livello di rischio geografico per decidere se un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e *informa gli Stati membri, gli enti obbligati e* l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, per quanto pertinente ai fini della presente direttiva e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, dei casi in cui ritiene che un paese terzo soddisfi tali condizioni.

Or. de

**Emendamento 356**

**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La Commissione fornisce un elenco di giurisdizioni che hanno misure antiriciclaggio equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva e alle relative norme e regolamentazioni dell'Unione.**

Or. en

**Emendamento 357**  
**Krišjānis Kariņš, Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 ter. L'elenco di cui al paragrafo 2bis è regolarmente valutato e aggiornato sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2.**

Or. en

**Emendamento 358**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche **stabilite** nel loro territorio ottengano **e** mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche, **inclusi trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici simili, per assetto o funzione, esistenti o futuri, stabiliti** nel loro territorio **o disciplinati dalla loro legislazione** ottengano,

*mantengano e trasmettano a un registro pubblico ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi, al momento della costituzione o di eventuali cambiamenti. Il registro pubblico contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:*

*(a) nome e forma giuridica e stato della società o dell'entità giuridica,*

*(b) prova dell'incorporazione;*

*(c) indirizzo della sede;*

*(d) principali poteri regolamentari;*

*(e) elenco degli amministratori;*

*(f) informazioni sugli azionisti, inclusi nomi, date di nascita, il numero di azioni per ciascun azionista e le categorie di azioni.*

*I requisiti stipulati nel presente paragrafo non esonerano gli enti obbligati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.*

Or. en

#### *Motivazione*

*Registro pubblico in linea con la posizione del Parlamento europeo espressa in diverse risoluzioni (ad es., relazione Kleva). Per rispondere a un'obiezione spesso sollevata, dato che gli obblighi previsti dal presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela stabilite dalla direttiva, non sussiste il rischio che le banche la possano evitare.*

#### **Emendamento 359**

**Ana Gomes, Monica Luisa Macovei**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le **società o** entità **giuridiche stabilite** nel loro territorio ottengano **e** mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le entità, **inclusi trust, fondazioni, società di partecipazione e tutti gli altri istituti giuridici simili, per assetto o funzione, esistenti o futuri, stabiliti** nel loro territorio **o disciplinati dalla loro legislazione** ottengano, mantengano **e trasmettano a un registro pubblico** informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi, **al momento della costituzione o di eventuali cambiamenti.**

***Il registro pubblico contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:***

***(a) nome e forma giuridica e stato della società o dell'entità giuridica,***

***(b) prova dell'incorporazione;***

***(c) indirizzo della sede;***

***(d) principali poteri regolamentari;***

***(e) elenco degli amministratori;***

***(f) informazioni sugli azionisti, inclusi nomi, date di nascita, il numero di azioni per ciascun azionista e le categorie di azioni.***

***I requisiti stipulati nel presente paragrafo non esonerano gli enti obbligati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli enti obbligati non si basano esclusivamente su queste informazioni considerandole sufficienti per soddisfare tali obblighi.***

Or. en

**Emendamento 360**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

***1 bis. Gli Stati membri assicurano che i registri centrali, commerciali e delle imprese nel loro territorio riportino informazioni concernenti i titolari effettivi***

***(a) delle società di tutte le forme giuridiche,***

***(b) di altre entità giuridiche, come le fondazioni,***

***(c) di istituti giuridici, come i trust, responsabili della gestione o della distribuzione del denaro, e***

***(d) di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento,***

***stabiliti nel loro territorio, attraverso cui si possano stabilire in modo univoco i titolari effettivi.***

***Le informazioni di cui al paragrafo 1 e 1 bis nuovo sono aggiornate nel relativo registro con tempestività e continuità.***

Or. en

### **Emendamento 361**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Graham Watson, Olle Schmidt**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 1**

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi ***in un registro pubblico centrale.***

Or. en

**Emendamento 362**  
**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni **adeguate, accurate e aggiornate sui propri** titolari effettivi.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni **su quanto segue:**

***(a) informazioni generali: ragione sociale, numero del registro delle società, prova dell'incorporazione, forma e stato giuridico, indirizzo della sede legale (e del luogo principale di attività, se diverso dalla sede legale), poteri di regolamentazione fondamentali (ossia lo statuto societario e l'atto costitutivo), elenco dei dirigenti (incluse la nazionalità e la data di nascita);***

***(b) un elenco degli azionisti o dei soci, contenente i loro nomi, il numero di azioni possedute da ciascun azionista e le categorie di azioni (inclusa la natura dei diritti di voto associati). Per gli azionisti che sono persone fisiche l'elenco include il nome, la data di nascita e la nazionalità. Per gli azionisti che sono società o persone giuridiche, l'elenco include il nome, il numero di registro e la giurisdizione di costituzione;***

***(c) se il titolare effettivo di un'azienda è diverso dai suoi azionisti, un elenco dei titolari effettivi, inclusi il nome, la data di nascita, la nazionalità e il paese di residenza. Se pertinente, occorre che l'elenco includa la percentuale di partecipazione o di controllo.***

Or. en

**Emendamento 363**  
**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo) 3 ter.**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo includono, tra l'altro, informazioni concernenti il nome completo e la data di nascita del titolare effettivo, i mezzi per esercitare il controllo sulla società, i recapiti (per esempio un indirizzo commerciale o di servizio) e informazioni sugli azionisti legali.***

Or. en

**Emendamento 364**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo includono, tra l'altro, informazioni concernenti il nome completo e la data di nascita del titolare effettivo, i mezzi per esercitare il controllo sulla società, i recapiti (per esempio un indirizzo commerciale o di servizio) e informazioni sugli azionisti legali.***

Or. en

**Emendamento 365**  
**Cecilia Wikström**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo includono, tra l'altro, informazioni concernenti il nome completo e la data di nascita del titolare effettivo, i mezzi per esercitare il controllo sulla società, i recapiti (per esempio un indirizzo commerciale o di servizio) e informazioni sugli azionisti legali.***

Or. en

**Emendamento 366**  
**Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche ***stabilite*** nel loro territorio ***ottengano e*** mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

1. Gli Stati membri assicurano che le società o ***altre*** entità giuridiche ***simili per assetto o funzione, trust, fondazioni stabilite o costituiti*** nel loro territorio ***o disciplinati dalla loro legislazione*** mantengano ***e trasmettano a un registro*** informazioni adeguate, accurate e aggiornate ***su di essi e*** sui propri titolari effettivi, ***al momento della costituzione o di eventuali cambiamenti;***

Or. en

**Emendamento 367**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le società o entità giuridiche stabilite nel loro territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi. ***Il registro contiene le informazioni minime per identificare chiaramente il titolare effettivo.***

Or. en

**Emendamento 368**

**Ana Gomes, Monica Luisa Macovei**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per quanto concerne i trust o altri tipi di persone giuridiche o istituti giuridici con assetto e funzioni simili, le informazioni includono l'atto costitutivo del trust, le lettere di desideri, l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d). Gli Stati membri provvedono affinché il trust sia registrato prima della costituzione del rapporto d'affari o prima che si effettui la transazione occasionale.***

Or. en

**Emendamento 369**

**Frank Engel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per quanto concerne i trust o altri tipi d'istituti giuridici, esistenti o futuri, con assetto e funzioni simili, le informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).***

Or. en

**Emendamento 370**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.***

***2. Per quanto concerne i trust o altri tipi di persone giuridiche o istituti giuridici con assetto e funzioni simili ai trust, le informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o della classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.***

***Gli Stati membri assicurano che i fiduciari rendano noto il proprio stato agli enti***

obbligati *quando, in tale veste, instaurano un rapporto d'affari o eseguono un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia* di cui *all'articolo 10, lettere b), c) e d)*.

Or. en

## Emendamento 371

Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc

### Proposta di direttiva

#### Articolo 29 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, ***le unità di informazione finanziaria*** e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.

***3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni essenziali [di cui al nuovo allegato VI della direttiva] sulle società siano archiviate in un registro centralizzato e siano accessibili al pubblico, e che tali informazioni siano rese accessibili pubblicamente. Tali informazioni devono essere adeguate, accurate e aggiornate.***

***4. Gli Stati membri, inoltre, devono garantire che le informazioni sui beneficiari effettivi relativamente alle società stabilite nel loro territorio siano archiviate in un registro centralizzato. Tali informazioni devono essere adeguate, accurate e aggiornate. La Commissione coordina l'organizzazione e il formato del registro centralizzato in tutti gli Stati membri.***

***5. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria siano in grado di fornire informazioni sui beneficiari effettivi in tempo utile alle autorità***

*competenti e alle unità di altri Stati membri.*

*6. Gli Stati membri determinano, a livello nazionale, le sanzioni applicabili in caso di inadempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.*

*7. Gli Stati membri adottano tutte le misure per prevenire l'utilizzo abusivo di azioni al portatore e di certificati azionari al portatore.*

*8. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non sollevano gli enti obbligati dai rispettivi obblighi di adeguata verifica. Tali enti non devono ritenere che dette informazioni siano sufficienti all'adempimento dei propri obblighi. L'estensione di tale misura deve essere determinata sulla base di un approccio basato sui rischi, conformemente all'articolo 11.*

Or. fr

**Emendamento 372**  
**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. Gli Stati membri assicurano l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 e 1 bis mediante la piattaforma europea, il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2012/17/UE.*

*Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, assicurano l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese nel quadro del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma europea.*

**Emendamento 373**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo sono liberamente accessibili al pubblico online e in formato aperto.***

Or. en

**Emendamento 374**  
**Cecilia Wikström**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fra loro interconnessi e resi facilmente accessibili alle autorità competenti e agli enti obbligati e sono pubblicamente disponibili.***

Or. en

**Emendamento 375**  
**Cornelis de Jong**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono interconnessi fra loro.***

Or. en

**Emendamento 376**

**Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fra loro interconnessi e resi accessibili alle autorità competenti, agli enti obbligati e al pubblico online;***

Or. en

**Emendamento 377**

**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri collaborano con i paesi terzi per incoraggiare la creazione di registri centrali contenenti informazioni sui titolari effettivi e l'accesso degli enti obbligati dell'UE alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.***

Or. en

**Emendamento 378**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri stabiliscono efficaci misure antiabuso onde prevenire usi impropri attraverso azioni al portatore e certificati azionari al portatore.***

Or. en

*Motivazione*

*Soggette ad abusi, secondo Investopedia le azioni al portatore sono titoli che garantiscono la piena titolarità al possessore materiale del certificato azionario. L'emittente non registra il titolare delle azioni né segue i trasferimenti di titolarità. Poiché le azioni non sono registrate presso alcuna autorità, il trasferimento della titolarità delle azioni presuppone unicamente il passaggio materiale del documento. Le azioni al portatore non sono soggette alla regolamentazione e al controllo delle azioni ordinarie perché la titolarità non è mai registrata.*

**Emendamento 379**  
**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, una relazione sull'applicazione e l'efficacia degli obblighi di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 2 bis e, se del caso, una proposta legislativa.***

Or. en

**Emendamento 380**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano pubblicate in un registro pubblico dei titolari effettivi in modo tempestivo, completo e comprensibile. Le eventuali modifiche alle informazioni richieste sono chiaramente indicate nel registro senza indugio e comunque entro 30 giorni.***

Or. en

**Emendamento 381**  
**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano adeguate, accurate e aggiornate. In caso di cambiamenti, la società o la persona giuridica aggiorna il registro entro 30 giorni. Occorre prevedere sanzioni amministrative appropriate per le persone fisiche e giuridiche che forniscono informazioni fraudolente, in linea con la sezione 4 della presente direttiva.***

Or. en

**Emendamento 382**  
**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fra loro interconnessi e resi accessibili alle autorità competenti, agli enti obbligati e ai membri del pubblico di altri Stati membri.***

Or. en

**Emendamento 383**  
**Ana Gomes**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Gli Stati membri determinano la gamma di sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 1 bis.***

Or. en

**Emendamento 384**  
**Sirpa Pietikäinen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Gli Stati membri determinano a livello nazionale la gamma di sanzioni applicabili in caso di mancata osservanza***

*dei requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4.*

Or. en

**Emendamento 385**  
**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Le sanzioni per la mancata osservanza del presente articolo sono applicate a norma dell'articolo 55 della presente direttiva***

Or. en

**Emendamento 386**  
**Emine Bozkurt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che ***le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle*** informazioni di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui al paragrafo 1 ***siano contenute in un registro pubblicamente disponibile e prontamente accessibile.***

***Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'accesso ai registri e alla loro forma. La Commissione può quindi provvedere a una panoramica a livello dell'UE.***

Or. en

**Emendamento 387**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano **prontamente** accesso alle informazioni di cui **al paragrafo 1**.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati **di tutti gli Stati membri** abbiano **tempestivamente** accesso alle informazioni di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis nel relativo registro e ne possano verificare la correttezza**.

***Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis siano accessibili al pubblico.***

Or. en

**Emendamento 388**

**Sharon Bowles, Bill Newton Dunn, Graham Watson, Olle Schmidt**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati **abbiano** prontamente **accesso alle** informazioni di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che **il pubblico generale**, le autorità competenti **europee e internazionali** e gli enti obbligati **possano accedere efficientemente e prontamente a tutte le** informazioni **contenute nel registro centrale pubblico** di cui al paragrafo 1.

Or. en

*Motivazione*

*Alla luce degli impegni del G8 e delle recenti dichiarazioni degli Stati membri, le informazioni sulla titolarità effettiva delle società devono essere conservate in un registro pubblico accessibile a tutti.*

## **Emendamento 389**

**Ana Gomes, Cornelis de Jong, Monica Luisa Macovei**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti *e* gli enti obbligati **abbiano** prontamente **accesso** alle informazioni di cui **al paragrafo 1**.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, gli enti obbligati *e il pubblico generale* **accedano** prontamente alle informazioni di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis**. **Tali informazioni sono disponibili online in formato aperto.**

Or. en

## **Emendamento 390**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che *le autorità competenti e gli enti obbligati* **abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1**.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che *i registri delle società* **siano accessibili al pubblico online, in formato aperto.**

Or. en

## **Emendamento 391**

**Sirpa Pietikäinen**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 29 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 ter. I registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono interconnessi fra**

*loro e liberamente accessibili al pubblico online e in formato aperto.*

Or. en

**Emendamento 392**  
**Graham Watson, Bill Newton Dunn**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che *le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni* di cui al paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che *i registri centrali* di cui al paragrafo 1 *includano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo o sui titolari effettivi stabiliti nel loro territorio, che dovranno essere generalmente e rapidamente accessibili al pubblico a un costo minimo. Tali registri sono inoltre accessibili alle autorità competenti, agli enti obbligati e al pubblico di altri Stati membri.*

Or. en

**Emendamento 393**  
**Cecilia Wikström**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*2 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo sono facilmente accessibili alle autorità competenti e agli enti obbligati nonché pubblicamente e prontamente disponibili.*

Or. en

*Motivazione*

*I registri pubblici consentono agli europei, nonché ai cittadini e alle autorità in altri paesi, di ricercare facilmente informazioni sui titolari delle società registrate nell'UE e che operano nel loro paese: ciò garantisce la trasparenza delle responsabilità, il controllo pubblico dei sistemi fiscali e la prevenzione del riciclaggio di denaro.*

**Emendamento 394**

**Jürgen Klute**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo sono prontamente accessibili alle autorità competenti, agli enti obbligati e al pubblico. Tali informazioni devono essere disponibili on line in formato aperto.***

Or. en

**Emendamento 395**

**Sven Giegold, Rui Tavares, Judith Sargentini**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 30***

***soppresso***

***1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul***

*trust.*

**2. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).**

**3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.**

**4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Unito all'articolo 29 per creare condizioni di parità caratterizzate da una piena trasparenza e dalla parità di trattamento.*

#### **Emendamento 396**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono **il contratto fiduciario (trust deed), lo scambio di lettere**, l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo

sul trust.

Or. fr

**Emendamento 397**  
**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se pertinente), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust. ***Le informazioni devono includere la data di nascita e la nazionalità di tutte le persone.***

Or. en

**Emendamento 398**  
**Frank Engel**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che i fiduciari di trust espressi disciplinati dal rispettivo ordinamento ottengano e mantengano informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. Tali informazioni includono l'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano (se

*pertinente*), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust.

*esistente*), dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il **vero** controllo effettivo sul trust.

Or. en

#### **Emendamento 399**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri *assicurano che* il fiduciario *renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).*

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri *provvedono affinché* il fiduciario *di qualunque trust esplicito pertinente ai fini del diritto nazionale sia registrato dal fiduciario in un registro pubblico dei trust, ubicato in tale Stato membro, entro un termine ragionevole dopo la sua creazione. Queste informazioni devono essere adeguate, precise e aggiornate e accessibili al pubblico.*

Or. fr

#### **Emendamento 400**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano *che* i fiduciari *rendano noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaurano un rapporto d'affari o eseguono un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).*

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che *tutti i trust espressi disciplinati dalla propria legislazione siano elencati* in un registro dei trust.

**Emendamento 401**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri **assicurano che le** autorità competenti e **gli** enti obbligati **abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.**

*Emendamento*

3. Gli Stati membri **provvedono affinché i fiduciari di trust creati in uno Stato membro o in uno Stato terzo dichiarino il proprio status alle** autorità competenti e **agli** enti obbligati **e i trust siano registrati in un apposito registro descritto al paragrafo 2 del presente articolo nello Stato membro dove, e se, in qualità di fiduciario, il fiduciario avvia un rapporto d'affari o compie un'operazione occasionale oltre le soglie previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 10. Gli Stati membri provvedono affinché il trust sia registrato prima della conclusione del rapporto d'affari o dell'effettuazione dell'operazione occasionale. Il fiduciario deve immediatamente notificare al registro centralizzato dei trust ogni modifica relativa alle informazioni registrate.**

**Emendamento 402**

**Peter Simon, Mojca Kleva Kekuš**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle

*Emendamento*

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e gli enti obbligati **di tutti gli Stati membri** abbiano prontamente

informazioni di cui al paragrafo 1.

accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 *e che ne possano verificare la correttezza.*

*Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili al pubblico.*

Or. en

### **Emendamento 403**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri assicurano che le *autorità competenti e gli enti obbligati abbiano prontamente accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1.*

##### *Emendamento*

3. Gli Stati membri assicurano che le informazioni *raccolte ai sensi del paragrafo 1 siano trasmesse al registro dal fiduciario e che siano adeguate, accurate e aggiornate. Occorre prevedere sanzioni amministrative appropriate per le persone che forniscono informazioni fraudolente, in linea con la sezione 4 della presente direttiva.*

Or. en

### **Emendamento 404**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 4**

##### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano che *misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust.*

##### *Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano che *il registro centralizzato dei trust contenga tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che tali informazioni vengano fornite e che tutte le modifiche siano notificate al registro centralizzato in caso di applicabilità dei paragrafi 2 e 3*

*del presente articolo. Gli Stati membri assicurano che i documenti e le copie certificate forniti per la registrazione siano compilati e conservati dal registro centralizzato dei trust.*

Or. fr

**Emendamento 405**

**Frank Engel**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di **entità giuridiche e** istituti giuridici con assetto **e** funzioni analoghe a quelle dei trust.

*Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di istituti giuridici con assetto **o** funzioni analoghe a quelle dei trust.

Or. en

**Emendamento 406**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. La Commissione coordina l'organizzazione e il formato del registro centralizzato.**

Or. fr

**Emendamento 407**

**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri assicurano che i registri dei trust siano accessibili al pubblico online, in formato aperto.***

Or. en

**Emendamento 408**  
**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Gli Stati membri assicurano che il fiduciario renda noto il proprio stato agli enti obbligati quando, in tale veste, instaura un rapporto d'affari o esegue un'operazione occasionale d'importo superiore alla soglia di cui all'articolo 10, lettere b), c) e d).***

Or. en

**Emendamento 409**  
**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le unità di informazione finanziaria siano in grado di fornire informazioni sui beneficiari effettivi dei trust, oltre a tutte le altre informazioni pertinenti, in tempo utile, alle autorità competenti e alle unità di***

*altri Stati membri.*

Or. fr

**Emendamento 410**  
**Arlene McCarthy, Emilie Turunen**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 quater. Gli Stati membri assicurano che misure corrispondenti a quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applichino ad altri tipi di entità giuridiche e istituti giuridici con assetto e funzioni analoghe a quelle dei trust.*

Or. en

**Emendamento 411**  
**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*4 quater. Gli Stati membri assicurano che misure analoghe a quelle previste dai paragrafi precedenti siano applicate agli altri istituti giuridici con strutture e funzioni analoghe ai trust.*

Or. fr

**Emendamento 412**  
**Sylvie Guillaume**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 30 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quinquies. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non sollevano gli enti obbligati dai propri obblighi di adeguata verifica. Tali enti non devono ritenere che dette informazioni siano sufficienti all'adempimento dei propri obblighi. L'estensione di tale misura deve essere determinata sulla base di un approccio basato sui rischi, conformemente all'articolo 11.***

Or. fr

**Emendamento 413**

**Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Liem Hoang Ngoc**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 30 – paragrafo 4 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 sexies. Gli Stati membri prevedono sanzioni adeguate e proporzionate applicabili in caso di mancato adempimento, ripetuto e sistematico, da parte dei fiduciari, dei propri obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3.***

Or. fr